




Dipartimento per le Politiche Europee



CONTENZIOSO EUROPEO



Rinvii pregiudiziali-Annuario 2020



contenziosodpe@governo.it

Sommario

<u>AGRICOLTURA.....</u>	<u>4</u>
<u>AMBIENTE.....</u>	<u>7</u>
<u>APPALTI PUBBLICI.....</u>	<u>13</u>
<u>COMUNICAZIONI ELETTRONICHE.....</u>	<u>18</u>
<u>CONCORRENZA E AIUTI DI STATO.....</u>	<u>22</u>
<u>DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI.....</u>	<u>27</u>
<u>FISCALITÀ E DOGANE.....</u>	<u>30</u>
<u>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI.....</u>	<u>37</u>
<u>LAVORO E POLITICHE SOCIALI.....</u>	<u>50</u>
<u>MERCATO INTERNO.....</u>	<u>55</u>
<u>POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA.....</u>	<u>59</u>
<u>PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....</u>	<u>61</u>
<u>SALUTE.....</u>	<u>64</u>
<u>TRASPORTI.....</u>	<u>67</u>
<u>TUTELA DEI CONSUMATORI.....</u>	<u>71</u>
<u>TUTELA DEI DATI PERSONALI.....</u>	<u>80</u>



Nell'anno 2020, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 4 cause pregiudiziali in materia di **agricoltura**, di cui 1 sollevata da giudici italiani e 3 da giudici di altri Stati membri. Le tre ordinanze pregiudiziali straniere riguardano, in particolare, il tema della **politica comune della pesca**, dell'**organizzazione comune del mercato vitivinicolo** e della **politica agricola comune** in relazione a questioni interpretative e di compatibilità della normativa nazionale con le disposizioni di cui al regolamento (CE) 73/2009, recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune.

L'ordinanza di rinvio sollevata dal Consiglio di Stato (causa C-377/19) riguarda, invece, la nota questione delle "**quote latte**". Con essa il giudice italiano ha sollevato dubbi di legittimità della normativa nazionale rispetto alle norme di diritto europeo nella parte in cui prevede quale criterio per l'individuazione della categoria prioritaria cui restituire il prelievo indebitamente imputato, quello del regolare versamento mensile da parte dell'acquirente.

Politica comune della pesca**Causa: C-77/20**

Interpretazione dell'art. 32 ("Restrizioni all'impiego di apparecchiature di classificazione automatica") del regolamento (CE) n. 850/1998 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame nonché degli artt. 89 ("Misure volte a garantire il rispetto delle norme") e 90 ("Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi") del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, come quella irlandese, che prevede, in caso di condanna, in aggiunta a una sanzione pecuniaria, il sequestro obbligatorio di tutte le catture e le attrezzature da pesca trovate a bordo dell'imbarcazione utilizzata per commettere l'infrazione*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0077>**Mercato vitivinicolo****Causa: C-86/20**

Interpretazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, nella parte in cui prevede il rilascio del documento VI-1 contenente un attestato dell'organismo autorizzato di un paese terzo certificante che il prodotto vitivinicolo è stato ottenuto secondo pratiche enologiche consigliate e pubblicate dall'OIV o approvate dall'UE (*Dubbio sulla natura giuridica di un siffatto attestato ai fini della liberazione o meno di un commerciante ceco di vino moldavo dalla responsabilità oggettiva per l'illecito amministrativo consistente nell'aver commercializzato un prodotto risultato poi non conforme alle prescrizioni dettate dal regolamento base n. 1308/2013*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0086>

Politica agricola comune – Regimi di sostegno**Causa: C-116/20**

Interpretazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché del regolamento n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, come quella rumena, che esiga dall'agricoltore il requisito della prova del diritto di uso o di sfruttamento su una superficie di terreno, al fine di ottenere il sostegno finanziario relativo ai regimi di superficie nonché, nel caso in cui una siffatta prova sia adottata, la condizione di essere allevatore o proprietario di animali per ottenere la concessione di una superficie di pascolo*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0086>

Quote latte**Causa: C-377/19**

Interpretazione del Regolamento n. 595/2004/CEE recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, art. 16 (*"Criteri di redistribuzione del prelievo in eccesso"*) (*Dubbio se sia conforme alla normativa europea una previsione nazionale che stabilisca quale criterio per l'individuazione della categoria prioritaria cui restituire il prelievo indebitamente imputato, quello del regolare versamento mensile da parte dell'acquirente*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0377>



Sono 9 i rinvii pregiudiziali aventi ad oggetto le tematiche ambientali esaminati nel 2020, nell'ambito dell'attività di Coordinamento ex art. 42 L.234. Di questi solo uno è stato disposto da un giudice italiano mentre ben 7 sono i rinvii promossi dai giudici di altri Stati membri.

In particolare si tratta di 3 rinvii di origine austriaca e di 5 di origine tedesca. La quasi totalità dei rinvii stranieri 7 su 8 ha ad oggetto l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alle emissioni. Si tratta di fattispecie legate alla nota vicenda del "**dieselgate**" ossia l'installazione da parte di importanti case automobilistiche di impianti di manipolazione capaci di alterare, a determinate condizioni, la corretta rilevazione delle emissioni. La vicenda era già stato oggetto di attenzione da parte del coordinamento nel corso del 2019 e nel 2020 ha visto l'intervento della sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa madre, all'epoca esaminata un rinvio pregiudiziale francese C-693/18 . In detta decisione, pronunciata il 17 dicembre 2020, la Corte ha accolto l'interpretazione restrittiva del concetto di danno al motore di cui al **regolamento n. 715/2007**, per la cui protezione può essere eccezionalmente usato un impianto di manipolazione affermando "che l'impianto di manipolazione controverso (che, durante i test di omologazione dei veicoli a motore diesel, potenzia il funzionamento del sistema di controllo delle emissioni di detti veicoli) non sembra necessario a proteggere il motore da avarie o da danni e a garantire il funzionamento del veicolo in piena sicurezza).

La citata decisione è in parte alla base delle numerosissime richieste risarcitorie, avanzate in particolare in Germania ed in Austria, dagli acquirenti di veicoli su cui è risultato essere stata installata detta tipologia di impianto e che sono state inserite nella sezione dedicata alle tematiche ambientali proprio in considerazione dell'origine di dette richieste, considerato che esse rappresentano un 'ulteriore conseguenza del più ampio ed importante danno ambientale ricollegabile all'installazione dei citati dispositivi. L'unico rinvio straniero non riferibile al c.d. dieselgate è una causa tedesca la C-300/20 avente ad oggetto **le direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE** rispettivamente la c.d. **direttiva VAS (valutazione strategica ambientale) e la c.d. direttiva VIA (valutazione di impatto ambientale)** veri e propri pilastri del diritto UE in materia ambientale. Per quanto concerne il versante italiano, come si diceva, nel 2020 si registra un solo rinvio in materia ambiente: la causa C-315/20. Si tratta di un rinvio da parte del Consiglio di Stato avente ad oggetto la classificazione dei rifiuti in relazione alla spedizione degli stessi.

Come è noto il nostro Paese ha avuto nel corso degli anni un confronto serrato con le Istituzioni UE proprio in ragione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti, confronto tradottosi anche in condanne importanti emesse dalla Corte Ue. Nel caso di specie si chiede in particolare ai giudici europei l'interpretazione della **direttiva n. 98/2008/CE relativa ai rifiuti** con particolare riferimento alla classificazione, ai fini della spedizione, di rifiuti risultanti dal trattamento meccanizzato di rifiuti urbani indifferenziati. La questione centrale del giudizio è la qualificazione dei rifiuti risultanti dal trattamento meccanizzato in collegamento con l'applicazione agli stessi dei principi di autosufficienza e prossimità o di libera circolazione e con il valore da attribuire al Catalogo Europeo Rifiuti, certificazione tecnica o specifica proposizione normativa.

Omologazione veicoli a motore in relazione alle emissioni**Causa: C-128/20**

Interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. *(Dubbio se alla luce del diritto UE sia vietato l'installazione su un veicolo di un dispositivo che consenta di regolare la valvola per il ricircolo dei gas di scarico in maniera tale da garantire una modalità a basse emissioni solo tra i 15 e i 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1 000 metri di altitudine, mentre al di fuori di tale intervallo di temperature nello spazio di 10 gradi Celsius e al di sopra dei 1 000 metri di altitudine nello spazio di 250 metri, comporta un aumento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) oltre i valori limite consentiti. Dubbio se nella deroga prevista dal citato regolamento ai fini della protezione del motore da danni o avarie rientri una strategia in materia di gas di scarico asseritamente finalizzata alla protezione di parti meccaniche, come valvola EGR, dispositivo di raffreddamento dell'EGR e filtro antiparticolato per motori diesel. Dubbio infine se una strategia in materia di gas di scarico che garantisce la piena funzionalità dei dispositivi di controllo dell'inquinamento solo in presenza di temperature comprese tra 15 e 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1 000 metri di altitudine costituisca un impianto di manipolazione vietato)*

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0128>**Omologazione veicoli a motore in relazione alle emissioni****Causa: C-134/20**

Interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. *(Dubbio se alla luce del diritto UE sia vietato l'installazione su un veicolo di un dispositivo che consenta di regolare la valvola per il ricircolo dei gas di scarico in maniera tale da garantire una modalità a basse emissioni solo tra i 15 e i 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1 000 metri di altitudine, mentre al di fuori di tale intervallo di temperature nello spazio di 10 gradi Celsius e al di sopra dei 1 000 metri di altitudine nello spazio di 250 metri, comporta un aumento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) oltre i valori limite consentiti. Dubbio se nella deroga prevista dal citato regolamento ai fini della protezione del motore da danni o avarie rientri una strategia in materia di gas di scarico asseritamente finalizzata alla protezione di parti meccaniche, come valvola EGR, dispositivo di raffreddamento dell'EGR e filtro antiparticolato per motori diesel. Dubbio se sia rilevante per la valutazione delle due questioni sopra citate il fatto che il dispositivo del veicolo sia stato installato già al momento della costruzione del veicolo oppure che il sistema della valvola per il ricircolo dei gas di scarico descritto nella questione sia stato inserito nel veicolo a titolo di riparazione)*

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0134>

AUSTRIA

Omologazione veicoli a motore in relazione alle emissioni

Causa: C-145/20

Interpretazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. *(Dubbio se alla luce del diritto UE un autoveicolo presenti le caratteristiche tipiche dei beni dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente attendersi, qualora lo stesso, pur essendo dotato di un impianto di manipolazione vietato, sia nondimeno munito di un'omologazione CE valida, potendo essere quindi utilizzato su strada. Dubbio se sia consentito un impianto di manipolazione concepito in modo tale che, al di fuori del funzionamento di prova in condizioni di laboratorio, in condizioni di guida reali il ricircolo dei gas di scarico si verifichi appieno solo in presenza di temperature esterne comprese tra 15 e 33 gradi Celsius. Dubbio infine se l'installazione su un veicolo di un impianto di manipolazione vietato debba essere considerato quale vizio minore qualora il cessionario, consapevole della sua sussistenza abbia nondimeno acquistato il veicolo)*

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0145>

GERMANIA

Omologazione veicoli a motore in relazione alle emissioni

Causa: C-759/19

Interpretazione degli artt. 18 e 26 della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli in relazione all'installazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione vietato dal Regolamento CE n.715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. *(Dubbio se l'installazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione della rilevazione delle emissioni vietato dal diritto UE da parte del costruttore comporti l'invalidità del certificato di conformità da questi rilasciato. Dubbio se le norme UE citate in materia di omologazione dei veicoli siano finalizzate a tutelare la libertà di disposizione ed il patrimonio del cliente finale e se da ciò derivi la possibilità in caso di rivendita del veicolo di far valere da parte dei successivi acquirenti nei confronti del costruttore a fini risarcitori, sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, l'eventuale invalidità del certificato di conformità o comunque l'installazione di un dispositivo di manipolazione)*

Link Sentenza: **Ordinanza di cancellazione dal ruolo**

Omologazione veicoli a motore in relazione alle emissioni

Cause riunite:
C-808/19
C-809/19

Interpretazione degli artt. 18 e 26 della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli in relazione all'installazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione vietato dal Regolamento CE n.715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. *(Dubbio se l'installazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione della rilevazione delle emissioni vietato dal diritto UE da parte del costruttore comporti l'invalidità del certificato di conformità da questi rilasciato. Dubbio se le norme UE citate in materia di omologazione dei veicoli siano finalizzate a tutelare la libertà di disposizione ed il patrimonio del cliente finale e se da ciò derivi la possibilità in caso di rivendita del veicolo di far valere da parte dei successivi acquirenti nei confronti del costruttore a fini risarcitori, sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, l'eventuale invalidità del certificato di conformità o comunque l'installazione di un dispositivo di manipolazione)*

Link Sentenza: [ordinanza di cancellazione dal ruolo](#)

Omologazione veicoli a motore in relazione alle emissioni

Causa: C-873/19

Interpretazione della Convenzione di Aarhus e del diritto dell'Unione, in particolare della Carta dei Diritti fondamentali e del Regolamento n.715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo *(Dubbio sulla legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste in una controversia riguardante la liceità di impianti di manipolazione nei motori diesel di cui al Regolamento n.715/2007. Dubbio inoltre se nella valutazione della liceità di un impianto di manipolazione ai sensi del citato regolamento sia determinante lo stato dell'arte della tecnologia per verificare se l'impianto è necessario alla preservazione del motore e se debbano essere prese in considerazione altre circostanze per effettuare detta valutazione)*

Link Sentenza:

Omologazione veicoli a motore in relazione alle emissioni

Causa: C-276/20

Interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e delle direttive 2007/46/. Interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, terza frase, TUE, e con l'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*Dubbio se, alla luce del diritto UE, ed in particolare del principio di effettività e dei diritti fondamentali, quali il diritto alla vita all'integrità e alla protezione della salute, in sede di determinazione del danno subito dall'acquirente di un veicolo sul quale risulta installato un impianto di manipolazione illecito, sia consentito o meno detrarre l'indennità relativa all'uso effettivo del veicolo. Dubbio inoltre sulla natura del giudice del rinvio quale giurisdizione indipendente e imparziale ai sensi del diritto UE*)

Link Sentenza:

Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica

Causa: C-300/20

Interpretazione direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, art. 3 (*"Ambito di applicazione"*), par. 2, lett. a), e direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (*Dubbio se, ai sensi del diritto dell'UE, un regolamento nazionale relativo ad una zona di tutela paesaggistica, il quale preveda una serie di divieti generali e requisiti di autorizzazione che non presentano alcun nesso specifico con i progetti di cui agli allegati della direttiva VIA (valutazione di impatto ambientale), rientri nella categoria dei "piani" e dei "programmi" per i quali è richiesta, prima dell'adozione, una valutazione ambientale strategica (VAS). Dubbio se, ai fini dell'applicazione della direttiva VAS, sia sufficiente che i piani e i programmi, benchè elaborati per settori diversi da quelli contemplati dalla medesima direttiva, possano avere un effetto indiretto su tali settori.*)

Link Sentenza:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0300>

Qualificazione dei rifiuti**Causa: C-315/20**

Interpretazione della direttiva n. 98/2008/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, art. 16 (*Principi di autosufficienza e prossimità*) e relativo considerando n. 33, secondo il quale i rifiuti urbani non differenziati restano tali anche quando sono stati oggetto di un'operazione di trattamento che non ne ha sostanzialmente alterato le proprietà (*Dubbio se il Catalogo Europeo Rifiuti e le relative classificazioni interferiscano o meno ed, in caso di risposta positiva, in quali termini e confini, con la disciplina euro-unitaria relativa alla spedizione di rifiuti che, prima del trattamento meccanico, erano rifiuti urbani indifferenziati. In particolare, dubbio se, con riferimento alle spedizioni di rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, le previsioni dell'art. 16 della direttiva 2008/98/CE ed il relativo considerando n. 33, espressamente concernenti la spedizione di rifiuti, siano o meno prevalenti rispetto alla classificazione risultante dal Catalogo Europeo Rifiuti, precisando, qualora ritenuto opportuno e utile dalla Corte, se il suddetto Catalogo abbia carattere normativo o costituisca, invece, una mera certificazione tecnica idonea alla omogenea tracciabilità di tutti i rifiuti.*

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0315>

Nell'anno 2020, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 8 cause pregiudiziali in materia di Appalti pubblici, di cui 5 attivate da giudici italiani (in tutti i casi, dal Consiglio di Stato) e 3 da giudici di altri Stati membri (uno lituano, uno danese e uno svedese).

Dall'esame delle diverse questioni pregiudiziali sollevate emerge un interesse trasversale, ricorrente tanto presso le giurisdizioni di rinvio straniere quanto presso quelle italiane, a sollecitare chiarimenti interpretativi della CGUE sulla portata dei principi generali del diritto euro-unitario di settore quali la parità di trattamento e la trasparenza.

Avuto particolare riguardo alle questioni sollevate dai giudici italiani, si segnala come i dubbi interpretativi siano sorti tanto nell'ambito dell'applicazione di discipline di diritto nazionale quanto nell'ambito dell'applicazione di disposizioni di diritto regionale:

- con riferimento alle prime, oltre al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 (protagonista delle cause C-835/19 e C-210/20, rispettivamente, con gli artt. 178, co. 8-bis – nella misura in cui dispone il divieto di project financing per l'**affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza** - e 89, co. 1, quarto periodo – nella misura in cui dispone l'esclusione automatica dell'offerente per l'ipotesi della **presentazione di una falsa dichiarazione dell'ausiliaria**), spicca il Testo unico sulle società partecipate di cui al d.lgs. 175/2016 (protagonista della causa C-332/20 con l'art. 17 che, in tema di società mista affidataria di servizi pubblici, fissa la **quota minima di partecipazione del soggetto privato** al 30%)
- con riferimento alle seconde, a finire sotto la lente d'ingrandimento della causa C-618/19 è la legge della Regione Campania n. 16 del 2014 nella misura in cui non prevede una gara pubblica per l'**affidamento dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica regionale**.

Infine, una menzione a parte meritano le cause riunite C-721/19 e C-722/19 e la causa C-437/20 che, seppur nell'ambito di procedimenti giudiziari di diversa natura (ora amministrativa, ora penale), mettono in discussione la compatibilità euro-unitaria di discipline nazionali che prorogano, senza l'indizione di una nuova gara, **concessioni di giochi e scommesse** già in essere: in un caso, a essere contestata è una norma contenuta nel Decreto fiscale di cui al d.l. n. 148/2017, convertito dalla l. n. 172/2017, che autorizza la **prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (c.d. gratta e vinci)**, in un momento anteriore rispetto alla scadenza della concessione e in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato; in un altro, a essere contestata è la **proroga "sine die" delle concessioni in essere per la raccolta di scommesse sportive**, disposta dall'art. 1, co. 933 della legge n. 208/2015.

LITUANIA

Ricorsi - Protezione delle informazioni riservate presentate dai fornitori - Determinazione delle condizioni di gara - classificazione come false delle informazioni presentate dai fornitori

Causa: C-927/19

Interpretazione della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti che riguardano le condizioni di gara e vari aspetti della protezione delle informazioni riservate negli appalti pubblici (*dubbio sul contenuto specifico degli obblighi delle amministrazioni aggiudicatrici in materia di protezione della riservatezza delle informazioni loro comunicate dai fornitori e sul rapporto fra tali obblighi e il dovere delle amministrazioni aggiudicatrici di garantire l'efficacia della difesa dei diritti degli operatori economici che hanno avviato la procedura di ricorso*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0927>

DANIMARCA

Accordi-quadro - Informazioni che devono figurare negli avvisi o bandi di gare

Causa: C-23/20

Interpretazione della direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici e della direttiva 92/13 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, alla luce della sentenza resa dalla CGUE nella causa C-216/2017 (*Dubbio sulla obbligatorietà o meno, ai fini del rispetto dei principi euro-unitari di parità di trattamento e di trasparenza negli appalti pubblici, della indicazione, nel bando di gara avente ad oggetto un accordo quadro, della quantità stimata e/o del valore stimato, oppure, in alternativa, della quantità massima e/o del valore massimo delle forniture*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0023>

Successione del contraente ceduto a seguito di dichiarazione di insolvenza dell'aggiudicatario originario - Configurabilità di una ristrutturazione societaria

Causa: C-461/20

Interpretazione dell'articolo 72 ("Modifica di contratti durante il periodo di validità"), paragrafo 1, lettera d), ii), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (*Dubbio se, a seguito della dichiarazione di insolvenza del contraente originario, il nuovo contraente a cui il curatore fallimentare ha ceduto il contratto, sia succeduto all'aggiudicatario senza che si renda necessario avviare una nuova procedura di gara*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0461>

Appalti pubblici di servizi - Servizio di gestione delle tasse automobilistiche di competenza regionale - Procedure di affidamento

Causa: C-618/19

Interpretazione dei principi euro-unitari di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici di servizi (*Dubbio se sia conforme al diritto UE una disciplina regionale, quale quella contenuta nella legge della Regione Campania n. 16 del 2014, art. 1 comma 12 che consente l'affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica dalla Regione Campania all'ACI*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CO0618>

Concessione di giochi e scommesse – Lotterie nazionali ad estrazione istantanea (Gratta e vinci)

Cause riunite:
C-721/19
C-722/19

Interpretazione del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, di cui agli artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE, nonché dei principi euro-unitari di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché – laddove ritenuti applicabili – degli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina nazionale - quale quella contenuta nell'art. 20, comma 1, del d.l. n. 148/2017, convertito dalla l. n. 172/2017 - che autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (c.d. gratta e vinci), sino al termine ultimo del 30/12/2028 previsto dall'art. 4.1 dell'atto di concessione, senza l'indizione di una nuova gara, in un momento anteriore rispetto alla scadenza della concessione e in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0721>

Concessioni autostradali scadute o in scadenza – project financing

Causa: C-835/19

Interpretazione dei principi di libertà di scelta delle procedure di affidamento, trasparenza e di parità di trattamento, di cui al considerando 68 ed all'art. 30 della direttiva n. 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria dell'art. 178, co. 8-bis, d. lgs. n. 50 del 2016, aggiunto dall'art. 105, co. 1, lett. f), d. lgs. n. 56 del 2017, il quale prevede che "le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di project financing di cui all'art. 183"*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CO0835>

Avvalimento

Causa: C-210/20

Interpretazione dell'articolo 63 della direttiva 2014/24, sugli appalti pubblici, relativo all'istituto dell'avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 TFUE (*Dubbio se il diritto europeo osti ad una normativa interna in materia di avvalimento e cause di esclusione, nella parte in cui essa prevede che, in caso di dichiarazioni non veritiere rese dall'impresa ausiliaria riguardanti la sussistenza di condanne penali passate in giudicato, potenzialmente idonee a dimostrare la commissione di un grave illecito professionale, la stazione appaltante deve sempre escludere l'operatore economico concorrente in gara, senza imporgli o consentirgli di indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, in sostituzione della prima*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0210>

Partecipazione società mista pubblico-privata

Causa: C-332/20

Interpretazione degli articoli 12 e 18 della Direttiva n. 24/2014/UE sugli appalti pubblici (rispettivamente relativi agli appalti misti e agli appalti che superano determinate soglie) e articolo 30 della direttiva n. 23/2014/UE sull'aggiudicazione dei contratti (misti) di concessione, con riferimento all'articolo 107 TFUE (*Dubbi sulla corretta interpretazione delle disposizioni in tema di limite minimo di partecipazione del socio privato di una società mista affidataria di servizi pubblici: dubbio se si debba considerare esclusivamente la composizione formale/cartolare del socio privato oppure se si debba tener conto della partecipazione indiretta dell'amministrazione che indice la gara nel socio privato concorrente; dubbio interpretativo sulla possibilità dell'amministrazione coinvolta di escludere dalla procedura il socio privato*).

concorrente, la cui partecipazione effettiva risulti inferiore al limite del 30%, per effetto dell'accertata partecipazione).

Link Sentenza:

ITALIA (Tribunale penale di Parma)

Concessioni di giochi e scommesse

Causa: C-437/20

Interpretazione degli artt. 49 (libertà di stabilimento), 52 (restrizioni a tale libertà per motivi di ordine pubblico), 56 (libera prestazione di servizi) e 106 (tutela della concorrenza) del TFUE, in relazione alla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (*dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di norme nazionali che prorogano "sine die" le concessioni per la raccolta di scommesse sportive già assegnate con precedenti bandi e dichiarate più volte illegittime dalla CGUE*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CO0437>

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Nell'anno 2020, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 5 cause pregiudiziali in materia di Comunicazioni elettroniche, tutte attivate da giudici stranieri (quattro tedeschi e uno francese).

Dall'esame delle diverse questioni pregiudiziali sollevate emerge un interesse ricorrente nei confronti del regolamento (UE) 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta, e in particolare nei confronti dell'art. 3, rubricato "Salvaguardia dell'accesso a un'Internet aperta", la cui interpretazione è oggetto di ben due cause (C-5/20 GERMANIA e C-34/20 GERMANIA): nella fattispecie, i profili attenzionati della norma riguardano, nel primo caso, il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta tramite il loro servizio di accesso a Internet, rispetto al sistema tethering/hotspot, e nel secondo, l'obbligo, posto in capo ai fornitori di servizi di accesso a Internet, di trattamento non discriminatorio del traffico Internet, rispetto alla pratica commerciale delle cc.dd. offerte zero rating.

Un'altra tematica ricorrente è rappresentata dalla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche (oggetto delle cause C-102/20 GERMANIA e C-339/20-C-397/20 FRANCIA), della quale la CGUE è chiamata a chiarire i rapporti con esigenze altrettanto avvertite quali la tutela di consumatori/imprenditori da pratiche commerciali sleali (nel primo caso) e/o dall'abuso di informazioni privilegiate/manipolazione del mercato (nel secondo caso).

Tariffe di telefonia mobile - Roaming di dati**Causa: C-854/19**

Interpretazione della nozione di servizio di dati in roaming, ai sensi dell'art. 6-bis e 6-ter e del Regolamento 532/2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, nonché dei criteri di corretto utilizzo (cd. "fair use policy") per la fornitura dei servizi dati in roaming, ai sensi dell'art. 2.2, lett. c) e dell'art. 4.2 del Regolamento di esecuzione n. 2016/2286 della Commissione, che stabilisce norme dettagliate concernenti, tra l'altro, l'applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio (*Dubbio sulla possibilità di integrare la nozione di servizio di dati in roaming con un'opzione tariffaria per il consumo del volume dei dati all'estero e, in caso affermativo, sulla possibilità di applicare i criteri comuni di corretto utilizzo sia alla tariffa di telefonia mobile sia all'opzione tariffaria, sicché i prezzi complessivi di entrambe le tariffe costituiscano la base di calcolo del volume di dati da mettere a disposizione*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0854>**Regolamento TSM – Sistema tethering/hotspot****Causa: C-5/20**

Interpretazione del reg. n. 2015/2120 (cd. regolamento TSM), che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta, con riferimento all'art. 3 che sancisce il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta tramite il loro servizio di accesso a Internet

(Dubbio sull'applicabilità dell'art. 3 del regolamento TSM al cd. sistema di tethering/hotspot che consente l'accesso a Internet mediante l'utilizzo di un telefono cellulare o di un tablet come gateway, e, in caso affermativo, sulla compatibilità euro-unitaria di una clausola che, pur non vietando contrattualmente il tethering, ne rende l'utilizzo economicamente più svantaggioso rispetto alla modalità ordinaria di accesso alla rete)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0005>

Regolamento TSM – Pratiche commerciali di zero-rating**Causa: C-34/20**

Interpretazione del regolamento n. 2015/2120 (cd. regolamento TSM), che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta, con particolare riferimento all'art. 3.3 che sancisce l'obbligo per i fornitori di servizi di accesso a Internet di trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate (*Dubbio sulla compatibilità con i principi di non discriminazione e proporzionalità, ivi sanciti, di una riduzione della velocità di trasmissione dei dati, operata da Telekom Deutschland, per i flussi audio e video generati dai propri partner, in un'opzione tariffaria aggiuntiva zero-rating chiamata «StreamOn»*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0034>

Tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Pratiche commerciali sleali**Causa: C-102/20**

Interpretazione art. 2 e 13 della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e interpretazione dell'allegato I, punto 26, prima frase, della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno. (*Dubbio se l'invio da un server pubblicitario dei dati necessari per la composizione della pagina web del servizio di posta elettronica visualizzata dall'utente tramite il proprio browser rientri nella nozione di messaggio di posta elettronica. Dubbio se rientri nella nozione di posta elettronica una comunicazione trasmessa ad un utente casualmente selezionato. Dubbio se la presenza di un banner/comunicazione commerciale nella pagina web di fruizione del servizio di posta elettronica sia qualificabile come comunicazione indesiderata. Dubbio se rientri nella nozione di sollecitazione commerciale, l'inserimento della pubblicità nella posta in arrivo di un account e-mail privato*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0102>

Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato - Diritto alla tutela della vita privata - Utilizzo da parte dell'Autorità competente di dati conservati da un operatore di telecomunicazioni

Cause riunite:
C-339/20
C-397/20

Interpretazione dell'art. 12.2, lettere a) e d), della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, nonché dell'art. 23 (*"Poteri delle autorità competenti"*), paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (*Dubbio se sia conforme al diritto UE una normativa nazionale che impone agli operatori di comunicazioni elettroniche una conservazione temporanea ma generalizzata dei dati di collegamento alla rete intranet per consentire all'autorità competente lo svolgimento di indagini sulla violazione delle disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato. Nel caso di risposta negativa, dubbio se il giudice nazionale possa mantenere temporaneamente gli effetti di tale normativa non conforme al fine di evitare un'incertezza giuridica e di consentire che i dati raccolti e conservati in precedenza siano utilizzati per svolgere indagini sugli abusi di mercato*)

Link Sentenza:

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Nell'anno 2020 sono state esaminate e discusse, nell'ambito del coordinamento ex art 42 della L. 234/12, complessivamente **10 cause** in materia di concorrenza e aiuti di stato. Di queste 4 riguardano questioni pregiudiziali sollevate dai giudici italiani mentre 6 riguardano questioni pregiudiziali sollevate da giudici di altri Stati membri.

Le questioni sollevate da parte dei giudici italiani hanno avuto ad oggetto l'interpretazione gli **articoli 101 e 102 TFUE** in materia di **restrizioni alla concorrenza e alla libera prestazione di servizi e di aiuti di stato di cui agli artt. 107 e 108 TFUE**. Tra queste merita attenzione la questione posta dal Consiglio di Stato nella causa C-110/20 nella quale il giudice del rinvio dubita se sia compatibile con il diritto UE, e in particolare con la **direttiva 94/22/CE**, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la normativa nazionale, L. 9/1991 in materia di permesso di ricerca degli idrocarburi, che, se da un lato individua una estensione massima dell'area del permesso di ricerca di idrocarburi, dall'altro lato, consente implicitamente di superare tale limite mediante il rilascio di più permessi di ricerca, per aree contigue, in favore dello stesso soggetto, all'esito di distinti procedimenti amministrativi. Tra quelle di maggior rilievo in materia di aiuti di stato si evidenzia l'ordinanza del Consiglio di Stato nelle cause riunite C-915/19, 916/19 e C-917/19 nelle quali viene chiesto alla Corte di Giustizia da parte del giudice del rinvio se debba considerarsi aiuto di stato, e come tale soggetto all'obbligo di previa notifica alla Commissione Europea, un atto normativo secondario – decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - il quale modifichi, in via retroattiva, le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel e, in particolare, i criteri di ripartizione del beneficio fra le imprese richiedenti, senza una equivalente estensione della durata temporale del programma di agevolazioni fiscali

Per quanto riguarda le altre pregiudiziali sollevate dai giudici di altri Stati membri, queste hanno riguardato in particolare questioni inerenti la **concorrenza sotto l'aspetto del divieto di accordi tra imprese (art 101 TFUE), dell'abuso di posizione dominante (art 102 TFUE) e in materia di aiuti di stato (artt. 107 e 108 TFUE)**. Meritano particolare attenzione due cause nelle quale vengono poste due questioni riguardanti l'interpretazione del **principio del *ne bis in idem***. Si tratta della causa C-117/20 BELGIO avente ad oggetto due procedimenti intentati dall'Autorità di controllo postale prima e dall'Autorità di controllo per la concorrenza successivamente nei confronti della stessa persona giuridica e per la stessa violazione e della causa C-151/20 AUSTRIA relativa all'intervento di due autorità nazionali di garanti della concorrenza Stati membri diversi che intervengono contro le stesse persone in relazione alla medesima condotta anticoncorrenziale.

GERMANIA

Aiuti di Stato

Causa: C-797/19

Interpretazione dell'art 107, par 1 del TFUE "*aiuti concessi dagli Stati*" (Dubbio se una norma nazionale che consente ad una società di capitali, partecipata al 100% da un Comune, di compensare le perdite derivanti dall'esercizio di una attività – gestione di una piscina - con gli altri servizi forniti della ricorrente – fornitura di energia e acqua - ai fini di ridurre i propri utili e, di conseguenza, la rispettiva imposta sul reddito delle società, possa considerarsi aiuto di stato ai sensi dell'art 107 TFUE).

Link Sentenza: [ordinanza di cancellazione dal ruolo](#)

SLOVACCHIA

Abuso di posizione dominante - Cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

Causa: C-857/19

Interpretazione dell'articolo 11 par 6 "*Cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri*" del regolamento 1/2003, sull'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 (attuale 101 TFUE) e 82 (attuale 102 TFUE) del trattato che istituisce la Comunità europea e dell' articolo 50 "*Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato*" della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Dubbio se in presenza di un procedimento avviato dalla Commissione per l'adozione di una decisione di abuso di posizione dominante, le autorità degli Stati membri perdono il potere di applicare le norme in materia di concorrenza. Dubbio se la circostanza che due decisioni sanzionatorie, l'una dell'Autorità garante della concorrenza nazionale, l'altra della Commissione europea, basate entrambe sulla medesima norma euro-unitaria che vieta l'abuso di posizione dominante, possa configurare una ipotesi di "ne bis in idem")

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0857>

SPAGNA

Accordo tra imprese – società controllata e società controllante limitazione della responsabilità – definizione di unità economica

Causa: C-882/19

Interpretazione dell'art. 101 TFUE (Dubbio se la responsabilità civile per il danno derivante da una pratica anticoncorrenziale possa essere fatta valere, dal soggetto che asserisce di averlo subito, nei confronti della controllata della società – controllante - che ha partecipato alla suddetta pratica ed è stata, per questa ragione, sanzionata dalla Commissione con una decisione che non contempla la controllata, nel presupposto che tali società costituiscano un'unità economica).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0882>

Violazione delle norme nazionali e europee in materia di concorrenza - Principio del “ne bis in idem”**Causa: C-117/20**

Interpretazione dell'articolo 50 “*Diritto a non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato*” della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (*Dubbio se nel caso di contestuali violazioni delle norme nazionali e di quelle europee in materia di concorrenza, il principio nel “ne bis in idem” osta a che alla stessa persona giuridica, che ha ottenuto con sentenza definitiva l'annullamento dell'ammenda impostale dall'autorità di regolamentazione nazionale per violazione delle norme settoriali in materia di concorrenza, possa essere inflitta dall'Autorità amministrativa competente una nuova ammenda – in relazione ai medesimi fatti o a fatti analoghi a quelli oggetto del primo procedimento sanzionatorio - per violazione delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza. Dubbio se nella situazione di cui sopra una limitazione del principio del ne bis in idem è giustificata dal fatto che la normativa in materia di concorrenza persegue un obiettivo complementare di interesse generale rispetto agli obiettivi della normativa settoriale, ossia salvaguardare e mantenere un sistema senza distorsioni della concorrenza nel mercato interno*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0117>**Accordi anticoncorrenziali – Sanzioni - Principio del “ne bis in idem”****Causa: C-151/20**

Violazione dell'art 101 TFUE “*norme comuni sulla concorrenza e divieto di accordi tra imprese*” alla luce dell'art 50 CEDU “*diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato*”. (*Dubbio se in materia di concorrenza e ai fini dell'applicabilità del principio “ne bis in idem”, sussista il medesimo interesse giuridico anche quando le autorità garanti della concorrenza di due Stati membri sono chiamate ad applicare, per la medesima fattispecie e per le medesime persone, unitamente a disposizioni nazionali, le stesse norme del diritto europeo e se ai fini dell'applicabilità di detto principio si debba considerare se la decisione sanzionatoria, cronologicamente anteriore di una autorità, abbia o meno tenuto conto degli effetti della medesima sanzione sulle norme sulla concorrenza di un altro Stato membro*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0151>

GERMANIA

Commercializzazione di medicinali soggetti a prescrizione medica - Indebita influenza sui consumatori

Causa: C-190/20

Interpretazione dell'art. 87, par. 3 "pubblicità dei medicinali" della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, ed in particolare (*Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale l'interpretazione di una norma nazionale che vieta di promuovere un gioco a premi collegato alla commercializzazione di medicinali soggetti a prescrizione medica*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0190>

ITALIA (Consiglio di Stato)

Permessi di ricerca di idrocarburi

Causa: C-110/20

Interpretazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ed, in particolare dell'art. 4, lett. a) "*delimitazione delle aree*" (*Dubbio se sia compatibile con il diritto UE la normativa nazionale che, se da un lato individua una estensione massima dell'area del permesso di ricerca di idrocarburi, dall'altro lato, consente implicitamente di superare tale limite mediante il rilascio di più permessi di ricerca, per aree contigue, in favore dello stesso soggetto, all'esito di distinti procedimenti amministrativi*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0110>

ITALIA (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana)

Accreditamenti per i sistemi di autocontrollo alimentare

Causa: C-142/20

Interpretazione del Regolamento 765/2008/CE che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, anche in relazione ai principi in tema di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE), non discriminazione e parità di trattamento (artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), concorrenza (art. 102 TFUE) (*Dubbio se il regolamento 765/2008/CE osti all'applicazione di una normativa nazionale la cui interpretazione ammetta che l'attività di accreditamento possa essere svolta anche da Organismi non aventi sede in uno dei Paesi dell'UE ma che presentino livelli di qualificazione del tutto assimilabili a quelli degli 'Organismi unici' di cui al predetto Regolamento. Nel caso di risposta affermativa dubbio se il Regolamento 765/2008/CE, laddove istituisce un regime di sostanziale monopolio al livello nazionale delle attività di accreditamento attraverso il sistema dell'Organismo unico, sia compatibile con principi europolitani di libera prestazione dei servizi, uguaglianza e non discriminazione nonché di tutela della concorrenza*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0142>

Accisa agevolata sul biodiesel

Cause riunite:

C-115/19

C-116/19

C-117/19

Interpretazione degli artt. 107 e 108 TFUE in materia di aiuti di stato nonché del Regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e del Regolamento (CE) n. 794/2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 (*Dubbio se debba considerarsi aiuto di stato, come tale soggetto all'obbligo di previa notifica alla Commissione Europea, un atto normativo secondario in quale modifichi, in via retroattiva, le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel e, in particolare, i criteri di ripartizione del beneficio fra le imprese richiedenti, senza estensione della durata temporale del programma di agevolazioni fiscali*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0115>

Abuso di posizione dominante

Causa: C-377/20

Interpretazione dell'art. 102 TFUE "regole della concorrenza" (*Dubbio sulla nozione di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato. In particolare dubbio se le condotte che lo inverano possano essere qualificate "abusiva" unicamente in ragione dell'effetto restrittivo ingenerato nel mercato di riferimento. Dubbio se la funzione della nozione di abuso sia di massimizzare il benessere dei consumatori ovvero di preservare la struttura concorrenziale del mercato. Dubbio sui termini in cui, in caso di abuso, un'impresa possa provare che la condotta è risultata priva di concreta offensività. Dubbio se nel valutare la condotta che integra l'abuso si debbano considerare solo gli effetti o anche il movente soggettivo dell'agente. Dubbio infine se, in caso di abuso di posizione dominante collettiva realizzato da un gruppo societario, l'appartenenza al medesimo gruppo sia sufficiente per presumere che anche le imprese che non abbiano posto in essere la condotta abusiva abbiano concorso nell'illecito*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0377>

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Nel 2020, nel contesto del coordinamento ex art. 42 L.234/2012, sono stati esaminati 4 rinvii pregiudiziali riguardanti l'interpretazione delle disposizioni istituzionali. In tutti i casi si è trattato di rinvii promossi da giurisdizioni di Stati membri diversi dall'Italia, in particolare: Francia (C-903/19), Lettonia (C-3/20), Polonia (C-392/20) e Svezia (C-109/20).

Delle 4 questioni esaminate due appaiono destinate ad avere un'incidenza più circoscritta, si fa riferimento al rinvio francese C-903/20 avente ad oggetto lo status giuridico/economico, con particolare riguardo ai profili pensionistici, dei funzionari e degli Agenti contrattuali UE in assegnazione o rientro presso le Amm.ni Nazionali di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 come modificato dal Regolamento (CE, Euratom n. 723/2004 e al rinvio polacco C-392/20 incentrato sull'apponibilità anche alle decisioni dell'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) della formula esecutiva di cui all'art. 299 TFUE, in virtù del quale gli atti del Consiglio, della Commissione o della BCE che comportano a carico di persone un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo e possono quindi dare luogo ad esecuzione forzata nel rispetto delle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. Le altre due questioni ineriscono invece a tematiche destinate ad avere un impatto decisamente più significativo sul quadro istituzionale UE. Il rinvio lettone C-3/20 ha infatti ad oggetto l'applicazione alla Banca centrale europea - del protocollo 7 allegato al TFUE inerente i privilegi e le immunità dell'Unione europea. In particolare viene chiesto alla Corte di definire la portata del regime di immunità nei confronti di autorità operanti simultaneamente nell'ambito del diritto europeo e del diritto nazionale chiarendo se il posto di Governatore della Banca di Lettonia, che costituisce anche la base giuridica dello status di membro del Consiglio direttivo della BCE, comporti la concessione automatica di un'immunità dall'azione penale e dai procedimenti giurisdizionali rimandando alla questione più generale connessa. Infine il rinvio svedese C-109/20 che rappresenta un seguito della nota sentenza Achmea C-264/18, con la quale la Corte UE aveva censurato il collegio arbitrale stabilito in un trattato bilaterale per gli investimenti concluso tra due Stati membri in quanto contrario all'autonomia del diritto dell'Unione, nel caso esaminato è stato chiesto alla Corte UE se l'accettazione tacita di una procedura arbitrale da parte di uno SM, sia pure fondata su una clausola contenuta in un BIT pacificamente invalida, possa tuttavia integrare gli estremi della conclusione per fatti concludenti di una convenzione d'arbitrato secondo i principi dell'arbitrato in materia commerciale cui la pronuncia Achmea non si applicherebbe. Nell'affrontare infatti il tema della compatibilità con il diritto europeo di una clausola contenuta in un trattato internazionale bilaterale che prevede una procedura arbitrale di risoluzione delle controversie nascenti tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro dell'Unione attraverso l'interpretazione degli artt. 267 e 344 TFUE si rimanda inevitabilmente sia pure non direttamente alla questione connessa alle clausole compromissorie contenute in accordi internazionali aventi natura multilaterale e in ultima istanza al complesso rapporto tra diritto internazionale e diritto UE.

Status dei funzionari e degli Agenti contrattuali UE in assegnazione o rientro presso le Amm.ni Nazionali.**Causa: C-903/19**

Interpretazione del Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 relativo allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti, come modificato dal Regolamento (CE, Euratom n. 723/2004, art. 11 par. 1, allegato VIII (Dubbio se ai funzionari e agli agenti contrattuali che rientrano in servizio presso un'amministrazione nazionale dopo aver esercitato talune funzioni in un'istituzione dell'Unione Europea ed essere stati, durante tale periodo, messi in aspettativa o in congedo per motivi personali si applichino, analogamente per quanto avviene con riferimento ai funzionari e agli agenti contrattuali assegnati per la prima volta presso un'amministrazione nazionale dopo essere stati assunti come funzionari, agenti contrattuali o agenti temporanei in un'istituzione dell'Unione Europea, le disposizioni euro-unitarie soprarichiamate che consentono il trasferimento al sistema dei funzionari pubblici dello Stato, dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione acquisiti nel corso degli anni di servizio presso l'Unione Europea").

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0903>**Immunità di giurisdizione dei funzionari ed altri agenti dell'Unione****Causa: C-3/20**

Interpretazione degli artt 11, lett. a) - immunità dalla giurisdizione dei funzionari ed altri agenti dell'Unione - e 22, c 1 – applicazione alla Banca centrale europea - del protocollo 7 del TFUE inerente i privilegi e le immunità dell'Unione europea (Dubbio se le disposizioni relative alle immunità e ai privilegi dell'UE dei funzionari e degli agenti dell'UE, si possano applicare alla funzione di membro del consiglio direttivo della BCE esercitata dal Governatore di una banca centrale di uno Stato membro e, nel caso di risposta affermativa, se le predette norme si possono applicare anche quando questi non ricopra più tale ultimo incarico e se, nel caso di specie, si tratti di sola immunità di giurisdizione o anche che tale immunità possa coprire l'azione penale).

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0003>

POLONIA

Apposizione formula esecutiva su decisione dell'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche)

Causa: C-392/20

Interpretazione dell'art. 299 TFUE (Dubbio se l'art. 299 TFUE in materia di apposizione della formula esecutiva trovi applicazione anche in caso di decisioni adottate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA e dubbio se ai fini della verifica dell'autenticità del titolo l'autorità chiamata ad apporre la formula esecutiva sullo stesso debba limitarsi ad accertare che esso sia stato emesso dalle istituzioni dell'Unione indicate nell'articolo 299 TFUE o se sia tenuto ad appurare anche che l'istanza per l'apposizione della formula esecutiva sia stata proposta prima che sia decorso il termine previsto dalle disposizioni del diritto dell'Unione e, eventualmente, che il credito accertato nel titolo esecutivo non sia prescritto)

Link Sentenza: [ordinanza di cancellazione dal ruolo](#)

SVEZIA

Accordi bilaterali sugli investimenti (BIT) intra-UE – Clausola arbitrale compromissoria -

Causa: C-109/20

- Interpretazione degli artt. 267 e 344 TFUE alla luce della sentenza della CGUE del 6 marzo 2018 resa nell'ambito della causa C-264/18, Achmea (Dubbio sulla possibilità di estendere la declaratoria di incompatibilità, pronunciata dalla CGUE nei confronti delle clausole arbitrali compromissorie tra investitori e SM previste dai trattati bilaterali sugli investimenti (BIT) "intra-UE", alle clausole arbitrali compromissorie strettamente connesse, contenute in apposite convenzioni di arbitrato tra investitori e SM, rispetto alle quali lo SM, una volta ricevuta la domanda di arbitrato, non ha sollevato immediatamente eccezione di difetto di giurisdizione).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0109>

In materia di fiscalità e dogane, nel corso del 2020, sono state esaminate e discusse complessivamente 14 cause tutte riguardanti questioni pregiudiziali sollevate da giudici di altri Stati membri. Non risultano sollevate nel corso dell'anno questioni pregiudiziali da parte di giudici italiani.

L'oggetto delle questioni sollevate verte principalmente sull'interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 2006/112 (cd direttiva IVA) relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, del regolamento 2913/1992 relativo al codice doganale comunitario e le disposizioni in materia di accise di cui alla direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche. Inoltre sono state affrontate questioni inerenti i dazi antidumping nei specifici settori di importazione.

Relativamente alle questioni che ineriscono le disposizioni della direttiva 2006/112, particolare attenzione è stata riservata dai giudici del rinvio alle disposizioni che regolamentano l'applicazione delle esenzioni dell'IVA per alcune tipologie di attività così come indicate negli artt. 132 e 135 della medesima direttiva e alla valida costituzione di un gruppo IVA ai fini di rendere irrilevanti, ai fini IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo (art 11).

In ultimo viene in rilievo, anche per un possibile impatto della pronuncia della Corte sull'ordinamento nazionale, la questione posta nelle cause riunite C-221/20 e C-223/20 Finlandia, in tema di accise sulle bevande alcoliche e in particolare sull'applicazione derivata di una aliquota ridotta, ai sensi dell'art 4 par 1 della direttiva 92/83/CEE, anche per due o più piccole birrerie indipendenti che cooperano tra di loro (art 4, par 2 seconda frase).

GERMANIA

Direttiva IVA – Esenzioni

Causa: C-373/19

Interpretazione dell'art. 132 "operazioni esenti" della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, (*Dubbio se la nozione di insegnamento scolastico o universitario, ai fini dell'applicazione dell'esenzione Iva, comprenda anche le lezioni di nuoto. Dubbio se possa essere riconosciuto quale "organismo avente finalità simili agli organismi di diritto pubblico cui spettano i compiti dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento scolastico o universitario, della formazione o della riqualificazione professionale" un organismo (nella specie, società) che impartisca lezioni di nuoto. Nel caso di risposta negativa alla seconda questione, dubbio se la nozione di "insegnanti a titolo personale", ai fini dell'applicazione dell'esenzione Iva, presupponga che il soggetto passivo sia un imprenditore individuale*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0373>

GERMANIA

Codice doganale comunitario

Causa: C-775/19

Interpretazione dell'art 32, par 1 e 5, lett. c) e b) "determinazione del valore in dogana" del Regolamento 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario in combinato disposto con l'art 157, par 2, "disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza" del Regolamento 2454/92 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92. (*Dubbio se i pagamenti effettuati dall'importatore nei confronti del proprio fornitore per un diritto di distribuzione esclusivo "compensation" debbano aggiungersi al prezzo effettivamente pagato per le merci importate al fine di determinare l'esatto valore in dogana*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0775>

GERMANIA

Direttiva IVA – Esenzioni

Causa: C-907/19

Interpretazione dell'art. 135, par. 1 lett. a) direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. (*Dubbio se la prestazione unica che consta di: intermediazione assicurativa, concessione di una licenza per la fornitura di un prodotto assicurativo e servizi per l'esecuzione del contratto, compresa la liquidazione dei sinistri, sia complessivamente esente anche se solo una prestazione accessoria, l'intermediazione assicurativa, sarebbe esente, se considerata autonomamente, ma tale prestazione accessoria è direttamente collegata alle altre prestazioni che contribuiscono al contenuto essenziale dell'attività di un'impresa di assicurazione*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0907>

Direttiva IVA – Esenzioni

Causa: C-846/19

Interpretazione degli artt. 9 e 132 “esenzioni Iva” della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. *(Dubbio se le prestazioni fornite nell’ambito di un rapporto triangolare in cui il prestatore di servizi riceve l’incarico degli stessi da parte di un ente che non coincide con il beneficiario della prestazione, possano essere incluse nella nozione di “attività economica” ai sensi della direttiva Iva. Dubbio se le prestazioni di servizi in cui il compenso del prestatore sia stabilito in base ad un importo forfetario e sia determinato in base alla situazione finanziaria del beneficiario delle prestazioni, siano suscettibili nella nozione di “attività economica” ai sensi della direttiva Iva. Dubbio se le prestazioni fornite nell’ambito di un regime di protezione degli adulti incapaci possano essere incluse nella nozione di “prestazioni di servizi e cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale”, ai fini dell’applicazione dell’esenzione Iva. Dubbio su quali siano i requisiti necessari per riconoscere carattere sociale agli organismi che effettuano prestazioni connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, ai fini dell’applicazione dell’esenzione Iva e se il suddetto riconoscimento debba essere fondato su una procedura e su criteri prestabiliti oppure se possa intervenire caso per caso, eventualmente ad opera di un’autorità giudiziaria. Dubbio se il principio di tutela del legittimo affidamento, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia U.E., consenta alle Amm.ni preposte al recupero dell’Iva di assoggettare a detta imposta prestazioni che non erano prima incluse nelle operazioni imponibili).*

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0846>

Direttiva IVA - Gruppo IVA

Causa: C-812/19

Interpretazione dell’art. 11 della direttiva 2006/112/CE a norma del quale, previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi *(Dubbio sulla possibilità di considerare una banca facente parte di un gruppo IVA danese soggetto passivo indipendente rispetto ad una propria succursale svedese che però non aderisce al predetto gruppo IVA danese)*

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0812>

AUSTRIA

Direttiva IVA - Esenzioni

Cause riunite:
C-58/20
C-59/20

Interpretazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), "esenzioni a favore della gestione di fondi comuni" della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in collegamento con la gestione di fondi comuni d'investimento. (*Dubbio se nella nozione di «gestione di fondi comuni d'investimento» ai fini dell'esenzione IVA, rientrano anche gli adempimenti fiscali affidati ad un gestore esterno - causa C-58/20- o un servizio esternalizzato sotto forma di concessione del diritto d'uso sul software con cui sono svolti calcoli essenziali per taluni servizi di gestione - causa C-59/20-, quando le citate operazioni, vengono effettuate in collegamento con la gestione di un fondo comune di investimento*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0058>

GERMANIA

Direttiva IVA – Gruppo IVA

Causa: C-141/20

Interpretazione dell'art. 4, paragrafi 1 e 4 della sesta direttiva IVA n. 77/338/CEE (attualmente trasfuso nell'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE) concernenti la costituzione del gruppo IVA ed i requisiti per la valida partecipazione allo stesso, anche alla luce della sentenza della CGUE del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva, C-108/14 e C-109/14 (*Dubbio sulla legittimazione ad avvalersi del regime IVA di gruppo da parte di società tra le quali non sussiste un'effettiva integrazione finanziaria*).

Link Sentenza:

FINLANDIA

Accise - Aliquota ridotta per piccole birrerie indipendenti

Cause riunite:
C-221/20
C-223/20

Interpretazione dell'art. 4.2, seconda frase, della direttiva 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, ai sensi del quale "se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri, esse possono essere considerate come una unica piccola impresa indipendente" e in quanto tali accedere congiuntamente all'applicazione della relativa aliquota ridotta (*Dubbio se uno SM, che scelga di applicare le aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da singole "piccole birrerie indipendenti" ai sensi dell'art. 4.1 della suddetta direttiva, sia tenuto ad applicare anche la disposizione sulla tassazione congiunta delle piccole birrerie di cui all'art. 4.2, seconda frase, della direttiva medesima ovvero se l'applicazione di tale ultima disposizione sia demandata al potere discrezionale dello SM interessato*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0221>

LETTONIA

Codice doganale comunitario

Causa: C-230/20

Interpretazione dell'art 221, par 3 del Regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario (*Dubbio se il fideiussore, nel caso di obbligazione doganale, debba essere considerato debitore fiscale ai sensi del reg. 2913/92, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione triennale dal sorgere dell'obbligazione doganale previsto per la comunicazione dell'importo dei dazi e se, in caso che non fosse considerato debitore, il medesimo fideiussore possa essere destinatario dell'esecuzione forzata per il mancato pagamento del debito doganale*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0230>

BULGARIA

Debiti d'imposta per evasione fiscale - Determinazione

Causa: C-257/20

Interpretazione degli articoli 5 e 12 TUE, degli articoli 49 e 63 TFUE, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della direttiva 2003/49/CE, sul regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, della direttiva 2008/7/CE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali e della direttiva 2011/96/CE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. (*Dubbio sulla conformità al diritto UE di una normativa nazionale che prevede una presunzione non superabile di evasione fiscale in caso di prestiti infruttiferi intervenuti tra soggetti giuridici, senza consentire alla parte che ne ha beneficiato la sussistenza di motivazioni di tipo economico-patrimoniale a sostegno dell'operazione; in particolare la qualificazione, non come passività finanziaria ma come strumento di capitale proprio, del prestito infruttifero concesso a una società commerciale da parte del suo unico azionista*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0257>

SPAGNA

Direttiva IVA - Detrazione IVA

Causa: C-294/20

Interpretazione del diritto al rimborso dell'IVA, previsto in via generale dalla direttiva IVA n. 2006/112/CE e in via speciale dalla direttiva n. 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per i soggetti passivi non stabiliti nello SM di rimborso, con particolare riferimento all'attività di controllo demandata all'amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento al diritto al rimborso nonché alla regolarità e tempestività con cui il contribuente riscontra la richiesta documentale (*Dubbio sul termine entro il quale sia ammesso il deposito, da parte del soggetto passivo, della documentazione utile a dimostrare la spettanza del diritto al rimborso dell'IVA e sul momento in cui egli perda tale diritto, a causa del suo comportamento negligente o abusivo*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0294>

Direttiva IVA – Stabile organizzazione ai fini IVA**Causa: C-333/20**

Interpretazione dell'articolo 44 *“Prestazioni di servizi effettuate da intermediari”*, seconda frase, della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e degli articoli 10 e 11 *“concernenti il luogo delle operazioni imponibili”*, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE (*Dubbio se, ai fini della configurazione di una stabile organizzazione, sia necessario che la società che effettua cessioni di beni nel territorio di uno Stato membro diverso da quello della sede dell'attività economica, abbia la disponibilità diretta dei mezzi umani e tecnici da essa impiegati nel territorio di quest'ultimo Stato, o se sia sufficiente che tale società abbia accesso a tali mezzi umani e tecnici attraverso un'altra società affiliata, da essa controllata in quanto detiene la maggioranza delle quote sociali. Dubbio se sia necessario che la presunta organizzazione stabile partecipi direttamente alle decisioni relative alla cessione dei beni o se sia sufficiente che tale società disponga, nello Stato in cui effettua la cessione di beni, di mezzi tecnici e umani messi a sua disposizione mediante contratti conclusi con società terze e aventi ad oggetto attività che sono in grado di avere un'influenza diretta sul volume delle vendite*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0333>**Dazi antidumping****Causa: C-362/20**

Applicabilità della normativa inerente la soggezione ai dazi antidumping, di cui al regolamento n. 1071/2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, e al regolamento di esecuzione n. 430/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio già istituito sulle importazioni dei medesimi accessori originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, anche per gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari dei predetti Paesi.

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0362>

Direttiva IVA - riduzione della base imponibile**Causa: C-398/20**

Interpretazione dell'art 90, par 1 e 2 –*“riduzione della base imponibile”* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una disposizione nazionale la quale non consente la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto a valle per un importo corrispondente a un credito non pagato da un debitore insolvente in quanto tale credito era sorto nel corso dei sei mesi antecedenti la decisione giudiziaria d'insolvenza del debitore così violando il principio di neutralità fiscale*).

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0398>**Direttiva IVA - Gruppo IVA****Causa: C-812/19**

Interpretazione dell'art. 11 della direttiva 2006/112/CE a norma del quale, previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (*Dubbio sulla possibilità di considerare una banca facente parte di un gruppo IVA danese soggetto passivo indipendente rispetto ad una propria succursale svedese che però non aderisce al predetto gruppo IVA danese*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0812>

Nell'anno 2020, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 25 cause pregiudiziali in materia di "Giustizia e diritti fondamentali", di cui 5 sollevate da giudici italiani e 20 da giudici di altri Stati membri.

Tra le questioni trattate si segnalano, in particolare, quelle relative alla interpretazione e compatibilità eurounitaria di norme nazionali rispetto alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, che autorizza l'ingresso e il soggiorno nell'UE dei figli minorenni del soggiornante nonché della direttiva 2014/41, relativa all'ordine europeo di indagine penale. E' stato altresì affrontato il tema della estradizione nell'ambito dell'accordo UE/Islanda e Norvegia (C-897/19 PPU).

Si segnalano altresì tre cause pregiudiziali sollevate dai giudici polacchi e ungheresi e relative a possibili violazioni dei principi sullo Stato di diritto, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia, all'equo processo e al principio di indipendenza dei giudici.

Sono state inoltre sollevate questioni pregiudiziali con riferimento alla cooperazione giudiziaria in materia civile, riguardanti in particolare interpretazione del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del regolamento n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, nonché due cause in materia di certificato successorio europeo (regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo), la prima riguardante l'efficacia della copia autentica del certificato successorio europeo, la seconda l'individuazione del giudice competente. E' stata altresì sollevata, da parte dello Stato ungherese (causa C-136/20) una questione pregiudiziale in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (interpretazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie) ed, in particolare, il dubbio riguardava la possibilità o meno per lo Stato di esecuzione di negare l'esecuzione della decisione disposta dallo Stato sanzionante.

Si segnala, infine, per la particolare sensibilità della materia trattata, la causa pregiudiziale sollevata dalla Bulgaria (C-490/20) avente per tema l'omogenitorialità e il rifiuto, da parte di uno S.M, di rilasciare il certificato di nascita di un bambino con nazionalità di detto Stato, laddove risulti che a detto bambino sia stato rilasciato nel proprio Stato di nascita certificato nel quale risultano, quali genitori, due persone di sesso femminile, senza precisare se e quale delle due sia la madre biologica.

Tra le cause sollevate da giudici italiani in quest'area, si annoverano infine una ordinanza in materia di accesso alla professione di notaio e violazione del principio di non discriminazione per ragioni legate all'età (causa C-66/20), un'ordinanza in materia di status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, con particolare riguardo alla violazione del principio di non discriminazione in relazione alla limitazione nei confronti di questi ultimi della possibilità di fruire di sconti su furniture di beni o servizi (C-462/20), un rinvio pregiudiziale concernente un ordine europeo di indagine penale (C-66/20), un'ordinanza in materia di circolazione con targhe estere, laddove si dubita della compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa nazionale che vieta la circolazione con targhe estere dopo sessanta giorni di residenza in Italia nonché l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni unite (C-497/20) in materia di ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, con specifico riferimento alla questione della possibilità di estendere il suddetto rimedio oltre i casi espressamente previsti (disattendendo l'interpretazione dell'art. 111, comma 8, della Costituzione e degli artt. 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c. e 110 c.p.a., contenuta nella sentenza n. 6/2018 della Corte Costituzionale)

UNGHERIA

Stato di diritto: indipendenza dei giudici nell'esercizio del rinvio pregiudiziale

Causa: C-564/19
(complemento)

Interpretazione dell'art. 267 TFUE, nonché dell'art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali (*Dubbio se sia compatibile con il diritto UE la decisione con cui il giudice di ultima istanza, nell'interesse dell'uniformità dell'ordinamento nazionale, qualifica come illegale l'ordinanza dell'organo giurisdizionale di grado inferiore con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale, aprendo contestualmente nei confronti del giudice a quo un procedimento disciplinare*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0564>

ROMANIA

Stato di diritto – Tutela interessi finanziari UE – Sentenze Corte Costituzionale – Disapplicazione

Causa: C-811/19

Interpretazione dell'articolo 2 e dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell'articolo 4 della direttiva 2017/1371 (relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), dell'art. 58 della direttiva 2015/849 (relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo), dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale), nonché del principio del primato del diritto dell'Unione. (*Dubbio se dette norme ostino a che un organo esterno al potere giudiziario (Corte costituzionale), dichiarando illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell'organo giurisdizionale supremo, disponga il riesame delle cause di corruzione giudicate in un determinato periodo e attualmente in appello per via della mancata costituzione nell'ambito dell'organo giurisdizionale supremo, di collegi giudicanti specializzati in tale materia, pur riconoscendo la specializzazione dei giudici. Dubbio se il primato del diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare la citata decisione del giudice costituzionale*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0357>

Cooperazione giudiziaria in materia civile**Causa: C-814/19**

Interpretazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (*Dubbio se l'art. 13, par. 3 del regolamento UE n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso di imporre che la causa dell'azione dedotta dalla parte lesa nei confronti del danneggiante/assicurato verta in materia assicurativa. Nel caso di risposta positiva se tale circostanza possa ritenersi perfezionata per il fatto che la domanda che la parte lesa intende proporre nei confronti del danneggiante/assicurato si fondi sugli stessi fatti e sia proposta nell'ambito del medesimo procedimento azionato nei confronti dell'impresa assicuratrice. Nel caso di risposta negativa, dubbio se sia sufficiente che la chiamata in causa del danneggiante/assicurato davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata esercitata l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore sia consentita dalla legge relativa all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Dubbio se la nozione di "parte lesa" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento UE ricomprenda la persona nata in conseguenza di tecniche di riproduzione assistita, nel caso in cui tale persona intenda presentare una domanda fondandosi sull'asserita negligenza nell'esecuzione di dette tecniche di riproduzione assistita utilizzate per il suo concepimento*)

Link Sentenza:ordinanza di cancellazione dal ruolo**Diritto ad un ricorso effettivo e principio di certezza del diritto nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'U.E.****Causa: C-840/19**

Interpretazione dell'articolo 2 e dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell'articolo 4 della direttiva 2017/1371 (relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), dell'art. 58 della direttiva 2015/849 (relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo), dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale), nonché del principio del primato del diritto dell'Unione (*Dubbio se dette norme ostino a che un organo esterno al potere giudiziario (Corte costituzionale), dichiarando illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell'organo giurisdizionale supremo, disponga il riesame delle cause di corruzione giudicate in un determinato periodo e attualmente in appello per via della mancata costituzione nell'ambito dell'organo giurisdizionale supremo, di collegi giudicanti specializzati in tale materia, pur riconoscendo la specializzazione dei giudici. Dubbio se il primato del diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare la citata decisione del giudice costituzionale*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0357>

BULGARIA

Ordine europeo di indagine penale

Causa: C-852/19

Interpretazione 14 della direttiva 2014/41 relativa all'ordine europeo di indagine penale. (*Dubbio sulla compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che non prevede alcun mezzo d'impugnazione contro l'emissione di un ordine europeo d'indagine ai fini della perquisizione di un'abitazione e di locali commerciali, del sequestro di determinati oggetti e dell'audizione di un testimone*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0852>

CROAZIA



Estradizione

Causa: 897/19 PPU

Interpretazione del divieto di discriminazione in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei trattati, di cui all'art. 18 TFUE, nonché dell'Accordo UE/Repubblica di Islanda e Regno di Norvegia relativamente alla procedura di riammissione tra gli SM dell'UE e l'Islanda e la Norvegia (*Dubbio sulla sussistenza dell'obbligo in capo alla Croazia, chiamata a decidere sull'estradizione verso la Russia di un cittadino islandese, di informare lo Stato islandese e, in caso affermativo, di trasferire, se richiesto, l'estradando in Islanda in conformità al summenzionato accordo UE/Islanda e Norvegia*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0897>

GERMANIA

Protezione internazionale

Causa: C-901/19

Interpretazione della direttiva 2011/95 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, artt. 15, lett. c) ("*Danno grave*") e art. 2, lett. f) ("*Definizioni*") nonché art. 3 ("*Diritto all'integrità della persona*") della Carta EDU (*Dubbio su quali siano i criteri del diritto dell'Unione in base ai quali deve essere valutata l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile -ai fini della concessione della protezione sussidiaria- in caso di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0901>

SPAGNA

Responsabilità civile autoveicoli

Causa: C-923/19

Interpretazione della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, artt. 1 (Definizioni) e 3 (Obbligo d'assicurazione dei veicoli) (*Dubbio se sia compatibile con le disposizioni unionali soprarichiamate una normativa nazionale che esclude dalla copertura assicurativa obbligatoria della motrice i danni subiti dal semirimorchio, considerando quest'ultimo equiparabile al carico o alle cose trasportate, oppure in ragione del fatto che la motrice e il semirimorchio formerebbero un unico veicolo le cui rispettive assicurazioni coprirebbero unicamente i danni materiali cagionati a terzi diversi rispetto ai proprietari dell'uno o dell'altro veicolo*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0923>

UNGHERIA

Protezione internazionale

Cause riunite:
C-924/19 PPU
C-925/19 PPU

Interpretazione della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, della direttiva accoglienza 2013/33, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (*Dubbio se sia compatibile con il diritto UE una normativa nazionale in forza della quale le competenti Autorità ungheresi hanno dichiarato inammissibili le domande di asilo di cittadini di Paesi terzi per il solo motivo che questi avevano attraversato Paesi in cui non erano esposti a persecuzioni o al rischio di danni gravi (Turchia, Bulgaria e Serbia, nella fattispecie), disponendone il rimpatrio prima in Serbia e poi, a seguito del rifiuto di quest'ultima di accoglierli, nei Paesi di origine (Afghanistan e Iran, nella fattispecie), e trattenendoli di fatto, nelle more del rimpatrio, in una zona limitata e isolata di transito*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0924>

SLOVACCHIA

Mandato di arresto europeo

Causa: C-78/20

Interpretazione degli artt 1, par 1-definizione del mandato d'arresto europeo e 6, par 1 - determinazione delle autorità giudiziarie competenti – in relazione all'art 15, par 2 – informazioni complementari – della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (*Dubbio se anche le informazioni supplementari richieste dall'autorità dell'esecuzione all'autorità emittente, che integrano o*

modificano sostanzialmente il mandato d'arresto originariamente emesso, debbano soddisfare i requisiti prescritti per l'emissione del mandato d'arresto europeo con particolare riguardo all'obiettività e indipendenza dell'autorità giudiziaria emittente)

Link Sentenza: [ordinanza di cancellazione dal ruolo](#)

POLONIA

Stato di diritto in Polonia: indipendenza dei giudici e tutela giurisdizionale effettiva

Causa: C-132/20

Interpretazione dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 3, articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché dell'articolo 38 della Carta e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (*Dubbio se un organo di cui fa parte una persona nominata alla funzione di giudice per la prima volta da un organo politico del potere esecutivo di uno Stato su proposta del Ministro della Giustizia di tale Stato, tenuto conto, in particolare, (1) della mancanza di trasparenza dei criteri di nomina, (2) della possibilità di revocare il giudice in qualsiasi momento, (3) della mancata partecipazione, alla procedura di nomina, della magistratura e (4) delle autorità pubbliche competenti, possa costituire un organo giurisdizione indipendente al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, quale mezzo per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0132>

UNGHERIA

Infrazioni del codice della strada

Causa: C-136/20

Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (*Dubbio se il diritto UE in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie di cui alla decisione citata debba essere interpretato nel senso che, se lo Stato membro della decisione indica una delle condotte elencate in tale disposizione, l'autorità dello Stato membro di esecuzione non dispone di ulteriore margine di discrezionalità per negare l'esecuzione e deve eseguire la decisione sanzionatoria*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0136>

AUSTRIA

Distacco dei lavoratori

Causa: C-205/20

Applicabilità diretta delle disposizioni di cui all'art 20 – sanzioni – della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (*Dubbio se il principio della proporzionalità delle sanzioni sancito dall'art 20 della direttiva 2014/67/UE, in presenza di una precedente statuizione nella quale la Corte di Giustizia constatava la contrarietà al diritto dell'Unione della corrispondente normativa nazionale applicabile, costituisca una disposizione della direttiva direttamente applicabile con conseguente disapplicazione della norma interna e, in caso di risposta negativa, se i giudici possano integrare, in assenza di intervento legislativo a livello nazionale, le disposizioni penali nazionali applicabili sulla base dei criteri di proporzionalità sanciti dalle ordinanze della Corte*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0205>

BULGARIA

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Cause riunite:
C-208/20
C-256/20

Interpretazione del diritto dei cittadini dell'Unione alla libera circolazione, di cui all'art. 20.2, lettera a), TFUE, e del regolamento n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa bulgara in materia di notificazione delle citazioni nella misura in cui non consente ad un cittadino bulgaro che soggiorni in altro SM di indicare il recapito attuale all'estero e, nel caso in cui gli venga notificato un atto di citazione nel recapito bulgaro, non impone al giudice nazionale l'obbligo di accertarne il recapito all'estero, precludendogli di fatto la possibilità di partecipare al procedimento giudiziario*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0208>

GERMANIA

Ricongiungimento familiare

Causa: C-279/20 Interpretazione, alla luce della pronuncia della CGUE del 12 aprile 2018, C-550/16, dell'art. 4.1, lett. c., della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, che autorizza l'ingresso e il soggiorno nell'UE dei figli minorenni del soggiornante (*Dubbio sulla possibilità di interpretare estensivamente la giurisprudenza CGUE richiamata - secondo cui, nel caso di ricongiungimento familiare del genitore con un minore non accompagnato al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato, la minore età deve essere posseduta al momento della presentazione della propria domanda di asilo – nel senso che, in un caso inverso di ricongiungimento familiare del figlio con il padre soggiornante al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, il requisito della minore età del figlio debba essere valutato alla data di presentazione della domanda d'asilo da parte del genitore*)

Link Sentenza:

POLONIA

Stato di diritto: equo processo

Causa: C-338/20 Interpretazione dell'articolo 20 (*"Attuazione"*), paragrafo 3 della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, anche con riferimento all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (*"Diritto ad un equo processo"*) (*Dubbio se la notifica di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, priva di traduzione in una lingua comprensibile al destinatario, configuri una violazione del diritto ad un equo processo e se l'autorità dello Stato di esecuzione possa opporsi all'esecuzione della medesima decisione*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0338>

AUSTRIA

Cooperazione giudiziaria in materia civile: certificato successorio europeo

Causa: C-301/20

Interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, art. 70 ("*Copie autentiche del certificato*"), par. 3, art. 63 ("*Scopo del certificato*"), art. 65 ("*Domanda di certificato*"), par. 1 in combinato disposto con l'art. 69 ("*Effetti del certificato*") , par. 3 (*Dubbio se, ai sensi del diritto dell'UE, una copia del certificato successorio europeo rilasciata per una durata illimitata, senza indicare una data di scadenza, è valida e produce effetti senza limiti di tempo, oppure è valida solo per un periodo di sei mesi dalla data del suo rilascio o da altra data, oppure è invalida e non idonea all'utilizzo. Dubbio se il certificato successorio europeo produce i suoi effetti a favore di coloro che ne hanno chiesto il rilascio ovvero anche a favore di tutte le persone indicate nominativamente nello stesso. Dubbio se la copia autentica del certificato successorio europeo produce effetti anche dopo la scadenza del termine di validità in essa indicato e, in particolare, al momento della decisione dell'Autorità competente*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0301>

POLONIA

Responsabilità civile autoveicoli

Causa: 393/20

Interpretazione delle disposizioni sul foro speciale, in materia di assicurazioni, della "parte lesa" e/o del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*Dubbio se l'officina polacca, a cui il soggetto polacco vittima di un incidente stradale occorso in Polonia si è rivolto per le riparazioni e ha ceduto ex contractu il proprio credito a titolo di risarcimento del danno, possa avvalersi del foro speciale della persona lesa e/o del luogo in cui si è verificato il danno per agire contro l'assicuratore del responsabile del sinistro avente sede legale in Danimarca*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0393>

Cooperazione giudiziaria in materia civile: certificate successorio europeo**Causa: C-422/20**

Interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, articolo 7 ("*Competenza in caso di scelta di legge*"), lettera a) in combinato disposto con l'articolo 22 ("*Scelta di legge*") e con l'articolo 83 ("*Disposizioni transitorie*"), par. 4 (*Dubbio se, secondo il diritto dell'U.E in materia di certificato successorio europeo, ai fini di una dichiarazione di incompetenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito, sia necessario che quest'ultimo si dichiari espressamente incompetente ovvero se sia sufficiente una dichiarazione implicita di incompetenza. Dubbio se l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulta dalla dichiarazione di incompetenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito dell'altro Stato membro possa riesaminare la dichiarazione di incompetenza resa da quest'ultimo ovvero se questa sia vincolante. Dubbio se le disposizioni previste dal diritto U.E. sulla scelta della legge applicabile nell'ipotesi di successione si applichino anche quando, in una disposizione testamentaria anteriore al 17 agosto 2015, non vi sia una esplicita o tacita scelta della legge da parte del de cuius*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0422>**Protezione internazionale****Causa: 483/20**

Interpretazione dell'art 33, par 2, lett a) - domande inammissibili – della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale in relazione agli artt. 18 - diritto di asilo – e 24 - diritti del minore – della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e degli artt. 2, 20, 23 e 31 della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che dispone che uno Stato membro debba dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale in quanto al richiedente sia stata già accordata una protezione da un altro Stato membro, nell'ipotesi in cui il richiedente sia il padre di un minore non accompagnato che ha ottenuto protezione nel primo Stato membro, sia l'unico genitore della famiglia nucleare presente al suo fianco, viva con lui e detto Stato membro gli abbia riconosciuto la potestà genitoriale sul minore*).

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0483>

BULGARIA

Omogenitorialità e rilascio del certificato di nascita Titolo

Causa: C-490/20

Interpretazione dell'art. 4 TUE, degli artt. 20 e 21 TFUE nonché degli articoli 4,7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*Dubbio se sia consentito alle autorità amministrative di uno SM, di rifiutare il rilascio di un certificato di nascita di un bambino con nazionalità di detto Stato, avvenuta in un altro SM e attestata da un certificato di nascita di quest'ultimo Stato nel quale due persone di sesso femminile sono registrate come madri, senza precisare se e quale delle due è la madre biologica, con la motivazione che la ricorrente si rifiuta di indicare chi è la madre biologica del bambino*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0490>

ITALIA (Consiglio di Stato)

Accesso alla professione di notaio: principio di non discriminazione per ragioni legate all'età

Causa: C-914/19

Interpretazione dell'art 6 - giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età – della direttiva 2007/78 in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro in rapporto all'art 10 TFUE – lotta alle discriminazioni e all'art 21 - non discriminazione in base all'età- della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una disposizione nazionale che impone un limite di età per l'accesso alla professione di notaio*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0914>

ITALIA (Procura Distrett. della Repubb. presso il Trib. Ord. di Trento)

Ordine europeo di indagine penale

Causa: C-66/20

Interpretazione dell'art 2, par1, lett c), punto ii – autorità di emissione - della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (*Dubbio se uno Stato membro possa esonerare una autorità amministrativa, che agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale, dall'obbligo di far convalidare da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione l'ordine di indagini europeo qualificandola come "autorità giudiziaria" ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2014/41/UE*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0066>

Circolazione con targhe estere**Causa: C-274/20**

Interpretazione degli artt. 8 TFUE, sul divieto di discriminazioni effettuate in base alla nazionalità, 21, sul diritto alla libera circolazione e al soggiorno, 26, sulla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, 45, par. 1, sul diritto alla libera circolazione dei lavoratori subordinati, 49-55, sul diritto di stabilimento, artt. 56-62, sul diritto alla libera prestazione dei servizi (*Dubbio se sulla base del principio di non discriminazione in base alla nazionalità nonché dei diritti di libera circolazione e soggiorno, libera circolazione dei lavoratori subordinati, libero stabilimento e libera prestazione dei servizi nello spazio europeo, sia vietata, da parte degli Stati membri, ogni legislazione che possa, in maniera anche indiretta, occulta e/o materiale, limitare o rendere difficoltoso per i cittadini europei l'esercizio dei suddetti diritti. Nel caso di risposta positiva, dubbio se sia conforme al diritto dell'Unione una normativa nazionale la quale vieta la circolazione con targhe estere dopo sessanta giorni di residenza in Italia*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0274>**Soggiornante di lungo periodo- Accesso alla fruizione di sconti su forniture di beni o servizi- Principio di non discriminazione****Causa: C-462/20**

Interpretazione delle direttive 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (*Dubbio se il diritto UE osti a una normativa nazionale, che prevede il rilascio, da parte del Governo di uno Stato membro, ai soli cittadini di tale Stato membro e di altri Stati membri dell'Unione europea, con esclusione dei cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, di un documento che dà diritto a uno sconto su forniture di beni o servizi da parte di soggetti pubblici e privati convenzionati con il Governo dello Stato membro in questione*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0462>

Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione: ambito di applicazione e principio di effettività della tutela giurisdizionale-**Causa: C-497/20**

Interpretazione degli articoli 4, paragrafo 3 (sul principio di leale collaborazione tra gli S.M. e l'Unione), 19, paragrafo 1 (sui poteri della CGUE di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati), del TUE e 2, paragrafi 1 e 2 (sulle categorie e settori di competenza dell'Unione) e 267 TFUE, letti anche alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*"Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale"*) (*Dubbio se sia conforme alla normativa comunitaria l'interpretazione dell'art. 111, comma 8, della Costituzione e degli artt. 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c. e 110 c.p.a., contenuta nella sentenza n. 6/2018 della Corte Costituzionale, laddove viene stabilito che il rimedio del ricorso per cassazione non può essere utilizzato per impugnare pronunce del Consiglio di Stato basate su una interpretazione di norme nazionali che confliggono con quelle della Corte di giustizia europea. Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non è proponibile ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le sentenze del Consiglio di Stato nei casi in cui detto Consesso abbia ommesso immotivatamente di procedere al rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia, precludendo, poi, alle Sezioni Unite la possibilità di effettuare direttamente il rinvio pregiudiziale, al fine di accertare l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione e, di conseguenza, la compatibilità della sentenza impugnata con il diritto europeo. Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione, ed in particolare con i principi elaborati dalla Corte di giustizia, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'impresa esclusa da una gara di appalto, in una situazione in cui la sua esclusione non sia stata definitivamente accertata, non sarebbe legittimata a proporre censure rivolte a contestare l'aggiudicazione all'impresa concorrente, anche mediante la caducazione della procedura di gara*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0497>

Nell'anno 2020, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 9 cause pregiudiziali in materia di Lavoro e Politiche sociali, di cui 3 sollevate da giudici italiani e 6 da giudici di altri Stati membri.

Tra le questioni trattate si segnalano, in particolare, due cause relative alla interpretazione e compatibilità eurounitaria di norme nazionali rispetto alle disposizioni di cui alle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro in materia di lavoro a tempo determinato - allegato alla direttiva 1999/70 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, con particolare riferimento all'abusivo ricorso alla reiterazione dei contratti a tempo determinato: una proposta da un giudice nazionale e riguardante la categoria dei ricercatori universitari (Consiglio di Stato, cause riunite C-40/20 e C-173/20), l'altra proposta da un giudice spagnolo.

Si segnalano altresì un rinvio in tema di lavoro interinale e due cause pregiudiziali proposte da giudici nazionali, una proposta dal Tribunale di Milano e riguardante le norme di tutela dei licenziamenti collettivi e una proposta dalla Corte Costituzionale (C-350/20) e riguardante la compatibilità con il diritto UE e con il principio di parità di trattamento della norma di diritto nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico il diritto di ottenere gli assegni di natalità e maternità alla stessa stregua degli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

In evidenza anche quattro rinvii pregiudiziali, tutti operati da giudici di altri Stati membri, che riguardano la direttiva 2003/88 inerente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro e, in particolare, il diritto alla indennità per ferie non godute, in ipotesi di dimissioni senza giusta causa del lavoratore e la possibilità di considerare come "orario di lavoro" il periodo di guardia/reperibilità dei lavoratori che operano nel settore della difesa e dei vigili del fuoco.

SPAGNA

Lavoro a tempo determinato nel settore pubblico

Causa: C-726/19

Interpretazione delle clausole 1 (“Obiettivi”) e 5 (“Misure di prevenzione degli abusi”) dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70 del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria dell’instaurazione di un contratto a tempo determinato come quello spagnolo di “interinidad por vacante” per la copertura di un posto vacante privo di titolare che lascia all’arbitrio del datore di lavoro pubblico la determinazione della sua durata, decidendo quest’ultimo se coprire o meno il posto vacante, quando farlo e quanto duri la procedura di selezione, senza che il diritto spagnolo preveda limiti e giustificazioni per evitare l’utilizzo abusivo di un siffatto contratto*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0726>

SLOVENIA

Reperibilità nel settore delle forze armate

Causa: C-742/19

Interpretazione della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, art. 2 (“Definizioni”) (*Dubbio se la direttiva soprarichiamata trovi applicazione anche nei confronti dei lavoratori che operano nel settore della difesa ovvero del personale militare che presta servizio di permanenza in tempo di pace. Dubbio se osti alla normativa comunitaria soprarichiamata una normativa nazionale secondo la quale la reperibilità dei lavoratori che operano nel settore della difesa presso il luogo di lavoro o presso un luogo determinato (comunque diverso dal proprio domicilio) ovvero la presenza di personale militare che lavora nel settore della difesa, nel corso del servizio di permanenza durante il quale tale personale militare non presta alcuna effettiva attività lavorativa, non sono computate nell’orario di lavoro*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0742>

Lavoro interinale**Causa: C-948/19**

Interpretazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, art. 1 (“Ambito di applicazione”), par. 2 e par. 3, art. 5 (“Principio della parità di trattamento”), par. 1 anche in relazione al principio dell’autonomia amministrativa di un’istituzione dell’Unione europea sancito dagli articoli 335 e 336 TFUE (*Dubbio se un’Agenzia dell’UE. (nel caso di specie l’EIGE) possa essere considerata “impresa pubblica” e svolgere “attività economica” ai sensi della citata direttiva. Dubbio se le disposizioni della citata direttiva relative ai diritti dei lavoratori assunti tramite agenzia interinale debbano applicarsi integralmente alle Agenzie dell’U.E. Nel caso di risposta positiva, dubbio se sia conforme al diritto dell’U.E ed al principio dell’autonomia amministrativa di una Istituzione dell’U.E. una normativa nazionale che introduca una deroga al principio di parità di trattamento, sotto il profilo economico, tra lavoratori assunti tramite agenzia interinale e lavoratori assunti direttamente dall’impresa utilizzatrice. Dubbio se le funzioni professionali per cui i lavoratori sono assunti direttamente dall’EIGE e le rispettive funzioni professionali svolte dai lavoratori assunti tramite agenzia interinale possano essere considerate “il medesimo lavoro” ai sensi della citata direttiva*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0948>

Orario di lavoro**Causa: C-104/20**

Interpretazione articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE , concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (*Dubbio sulla compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che impone al lavoratore l’onere probatorio in merito al superamento del proprio normale orario di lavoro senza prevedere a carico dei datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema affidabile di misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non abbia predisposto di sua iniziativa un siffatto sistema, ponendo in tal modo il lavoratore nell’impossibilità materiale di dimostrare il citato superamento*)

Link Sentenza:ordinanza di cancellazione dal ruolo

IRLANDA

Orario di lavoro – Reperibilità dei vigili del fuoco

Causa: C- 214/20

Interpretazione della nozione di “orario di lavoro” di cui all’art. 2 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, anche alla luce della sentenza resa dalla CGUE nella causa C-518/15 BELGIO, Matzak (*Dubbio se un lavoratore - nella fattispecie, un vigile del fuoco intermittente a tempo parziale – sia occupato in orario di lavoro quando è «di guardia» in uno o più luoghi di sua scelta senza mai essere soggetto, durante il periodo di guardia, all’obbligo di informare il datore di lavoro del luogo in cui si trova, ma soltanto all’obbligo di essere in grado di rispondere a una «convocazione» entro un termine di arrivo preferibile di 5 minuti ed entro un termine di arrivo massimo di 10 minuti).*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0214>

AUSTRIA

Dimissioni senza giusta causa- Indennità sostitutiva per ferie non godute

Causa: C-233/20

Interpretazione della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, art. 7 (“*Ferie annuali*”) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 31, par. 2 (“*Condizioni di lavoro giuste ed eque*”) (*Dubbio se sia compatibile con il diritto dell’U.E. una norma nazionale che non riconosca al lavoratore l’indennità sostitutiva per ferie non godute nel caso di dimissioni anticipate senza giusta causa. Nel caso di risposta negativa, dubbio se occorra ulteriormente esaminare se per il lavoratore fosse impossibile fruire delle ferie ed in base a quali criteri*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0233>

ITALIA (Tribunale di Milano)

Licenziamenti collettivi- Regime di tutela-

Causa: C-652/19

Interpretazione della direttiva europea 99/70 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato nonché degli artt. 20 (Uguaglianza davanti alla legge) e 30 (Tutela in caso di licenziamento ingiustificato) della Carta dei diritti fondamentali della UE e della direttiva europea 98/59 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (*Dubbio se sia contraria alle citate disposizioni UE, ed in particolare ai principi di parità di trattamento di non discriminazione ed alle norme di tutela contro i licenziamenti collettivi, una legislazione nazionale che a fronte di licenziamenti collettivi illegittimi preveda regimi di tutela differenziati e non equiparabili sotto il profilo dell’adeguatezza dell’effettività della tutela e della capacità dissuasiva, in ragione del momento in cui il rapporto di lavoro si è instaurato o è stato convertito da tempo determinato a tempo indeterminato*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0652>

Ricercatori universitari

Cause riunite:
C-40/20
C-173/20

Interpretazione dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP di cui alla direttiva n. 1999/70/CE, del Consiglio sul lavoro a tempo determinato, in particolare delle clausole 4 «Principio di non discriminazione» e 5 «Misure di prevenzione degli abusi» (*Dubbio sulla compatibilità con il diritto europeo di una disciplina nazionale che consente la stipula e la proroga, senza limiti quantitativi, di contratti da ricercatore universitario a tempo determinato; dubbio inoltre sulla compatibilità di una disciplina nazionale che differenziando tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato, riconosce ai primi (nonché ad una specifica sottocategoria di ricercatori a tempo determinato) il diritto e la possibilità (implementata con l'assegnazione di apposite risorse) di essere sottoposti ad un'apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre nessun diritto né possibilità analoghi vengono riconosciuti ai ricercatori a tempo determinato rientranti in una seconda sottocategoria, malgrado si tratti di lavoratori chiamati a svolgere, tutti indistintamente, identiche mansioni).*

Link Sentenza:

Assegni di natalità e maternità – Parità di trattamento

Causa: C-350/20

Interpretazione dell'art 34 - sicurezza sociale e assistenza sociale - della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione all'art 12, par 1, lett. e) - diritto alla parità di trattamento – della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico il diritto a ottenere gli assegni di natalità e maternità, già concessi agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo).*

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0350>

MERCATO INTERNO



Nell'anno 2020, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 8 cause pregiudiziali in materia di Mercato interno, di cui 2 attivate da giudici italiani (una dal Consiglio di Stato e una dalla Corte di Cassazione) e 6 da giudici di altri Stati membri (tre francesi, due austriaci e uno lettone).

Delle quattro libertà fondamentali per il mercato interno (libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali), la libera prestazione dei servizi ex art. 56 TFUE, a norma del quale le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione, è quella che ha attirato maggiormente l'attenzione delle Amministrazioni coinvolte nell'esercizio, anche e soprattutto in combinato disposto con la libertà di stabilimento, caratterizzando l'oggetto di tre delle otto pregiudiziali complessivamente esaminate.

Tra le questioni interpretative, aventi ad oggetto le fonti di diritto derivato del settore, selezionate dalle Amministrazioni, si segnalano quella scaturita dal dubbio sul carattere del regime di responsabilità istituito dalla direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (C-337/20 FRANCIA) e quella scaturita dal dubbio sull'interpretazione dell'art. 14 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno che elenca i cc.dd. "requisiti vietati", cioè i requisiti ai quali gli Stati membri non possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio (C-325/20 FRANCIA).

Delle questioni pregiudiziali italiane, infine, un particolare interesse, anche per le potenziali ricadute della pronuncia della CGUE sull'ordinamento interno, ha destato quella scaturita dal dubbio sulla compatibilità euro-unitaria degli obblighi informativi e fiscali, posti dalla legislazione italiana, a carico di operatori telematici di intermediazione immobiliare come Airbnb Ireland (C-723/19).

AUSTRIA

Libera prestazione di servizi – Gioco d’azzardo

Causa: C-920/19

Interpretazione dell’art. 56 TFUE sulla libera prestazione di servizi (*dubbio se un sistema di monopolio nazionale del gioco d’azzardo, che rappresenta di per sé una restrizione della libera prestazione di servizi in assenza di un giustificato motivo di interesse generale, sia compatibile con il diritto UE in presenza di forme pubblicitarie poste in atto dal monopolista volte ad incentivare il fenomeno anziché garantire una sensibilizzazione della popolazione verso la pericolosità e il potenziale danno che da tali pratiche possono derivare e in assenza di una adeguata legislazione nazionale che regolamenti e controlli tali forme pubblicitarie*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CO0920>

FRANCIA

Libera circolazione dei lavoratori – Parità dei diritti dei lavoratori

Causa: C-27/20

Interpretazione degli articoli 20 e 45 del TFUE - cittadinanza dell’Unione e libera circolazione dei lavoratori - nonché degli articoli 4 - Parità di trattamento - del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - e 7 - esercizio dell’impiego e parità di trattamento - del regolamento n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una norma del codice di previdenza sociale francese relativa al calcolo dei diritti per l’attribuzione di assegni familiari che definisce l’anno civile di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari come il penultimo anno precedente il periodo di pagamento*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0027>

AUSTRIA

Libera prestazione di servizi – Gioco d’azzardo

Causa: C-231/20

Interpretazione dell’art. 56 TFUE, concernente il divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi, e dell’art. 49.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, concernente la proporzionalità della pena (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale penale che, per la messa a disposizione di più giochi d’azzardo vietati, preveda: a) l’irrogazione di un’ammenda per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto dell’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate; b) l’irrogazione di una sanzione minima per ciascun apparecchio automatico; c) una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto del totale delle pene detentive sostitutive comminate; d) l’imposizione di un contributo alle spese del procedimento penale nella misura del 10% delle sanzioni pecuniarie irrogate*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0231>

FRANCIA

Direttiva 2006/123 - Procedimenti di autorizzazione allo sfruttamento commerciale - Composizione delle commissioni dipartimentali per la pianificazione commerciale

Causa: C-325/20

Interpretazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno, con particolare riferimento all'art. 14 ("*Requisiti vietati*"), punto 6 (*Dubbio sull'ammissibilità della presenza, in seno a un organo collegiale competente a emanare un parere su un'autorizzazione allo sfruttamento commerciale, di esperti rappresentanti il tessuto economico che, senza partecipare al voto sulla richiesta di autorizzazione, si limitino ad illustrare lo stato del tessuto economico nel bacino d'utenza pertinente e dell'impatto del progetto sul medesimo*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0325>

FRANCIA

Direttiva sui servizi di pagamento – Operazioni non autorizzate

Causa: C-337/20

Interpretazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, con particolare riferimento all'art. 58 ai sensi del quale l'utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata, ne informa il prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito (*dubbio sul carattere esclusivo o meno del regime di responsabilità istituito dalla direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, rispetto al regime di responsabilità civile contrattuale di diritto comune*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0337>

LETTONIA

Libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi e libertà di impresa – restrizioni - insegnamento negli istituti di istruzione superiore – obbligo all'uso della lingua ufficiale-

Causa: C-391/20

Interpretazione della libertà di stabilimento, di cui all'art. 49 TFUE, della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 56 TFUE, e della libertà d'impresa, di cui all'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (*dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale la quale limita le possibilità per gli istituti di insegnamento superiore privati di offrire ed erogare corsi in lingue straniere, se non in casi specifici, in nome dell'obiettivo di tutelare la lingua lettone quale manifestazione dell'identità nazionale*)

Link Sentenza:

Gestori di piattaforme on-line di intermediazione di servizi immobiliari ("Airbnb") - Obblighi informativi e fiscali**Causa: C-723/19**

Interpretazione delle direttive 98/34/CE e 1535/2015/UE (artt. 4 e 5), che prevedono una procedura d'informazione per le regolamentazioni tecniche e le regole relative ai servizi della società dell'informazione, dei principi di non discriminazione, tutela del mercato, libertà di stabilimento e prestazione dei servizi nonché delle direttive 2000/31/CE, relativa agli aspetti giuridici dei servizi offerti dalla società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno e 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale che impone a carico di un gestore di un portale telematico di intermediazione immobiliare, senza previa notifica alla Commissione UE, degli obblighi informativi e fiscali, introducendo in particolare l'obbligo di raccolta e trasmissione di dati relativi ai contratti, l'obbligo di operare quale sostituto di imposta, ovvero di responsabile di imposta, l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale con riferimento ai gestori di portali telematici non residenti e riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia e, anche con riguardo a questi ultimi, l'obbligo di operare quali responsabili d'imposta in relazione all'imposta di soggiorno*)

Link Sentenza:ordinanza di cancellazione dal ruolo**Direttiva 2002/98 - Requisiti per l'accesso al ruolo di persona responsabile di un centro ematologico****Causa: C-96/20**

Interpretazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, con particolare riferimento all'art. 9 che indica, tra le condizioni minime di qualificazione per l'accesso al ruolo di persona responsabile di un centro ematologico, il possesso del titolo accademico nel settore delle scienze mediche o biologiche (*Dubbio se la norma europea soprarichiamata attribuisca direttamente ai laureati nel settore delle scienze mediche e biologiche il diritto di poter svolgere il ruolo di persona e, di conseguenza, dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una norma di diritto nazionale che esclude i laureati in scienze biologiche dalla possibilità di svolgere quel ruolo*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0096>

POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA

Nell'anno 2020, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 3 cause pregiudiziali in materia di **Politica monetaria e Unione bancaria**, tutte attivate da giudici stranieri (uno portoghese, uno ungherese e uno spagnolo).

Delle tre questioni pregiudiziali selezionate dalle Amministrazioni coinvolte nell'esercizio, ben due sono state poste allo scopo di sollecitare chiarimenti interpretativi della CGUE sulla portata della **direttiva n. 2014/59/UE (cd. direttiva sul bail-in) che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento**.

In particolare, nell'ambito della causa C-83/20 PORTOGALLO, la CGUE è chiamata a fornire coordinate ermeneutiche sul cd. **principio del "no creditor worse off"** e sui relativi strumenti attuativi a tutela dei diritti di proprietà di azionisti e creditori previsti dalla Direttiva (valutazioni e indennizzi); mentre, nell'ambito della causa C-410/20 SPAGNA, la CGUE è invitata a far luce sul tema dei rapporti tra gli strumenti di tutela azionabili dagli investitori che abbiano sottoscritto, nell'ambito di un aumento di capitale, azioni di una banca poi sottoposta a risoluzione e il **principio (centrale nella direttiva sul bail-in) secondo cui gli azionisti devono sopportare per primi le perdite**.

PORTOGALLO



Direttiva BRRD (bail-in) - Azione di risoluzione attraverso la creazione di un ente ponte

Causa: C-83/20

Interpretazione della direttiva n. 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (*Dubbio se, nella pendenza del termine per la trasposizione della direttiva BRRD, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare disposizioni o formulare interpretazioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa, in particolare con riferimento al caso in cui la risoluzione dell'ente si realizzi mediante la creazione di una banca ponte e l'adozione dello strumento della separazione dell'attività senza che si sia proceduto alla realizzazione di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e delle passività dell'ente soggetto all'azione di risoluzione*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0083>

UNGHERIA

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - Natura dei dividendi versati a membri del consiglio di amministrazione che sono sia dipendenti sia azionisti di tali organismi

Causa: C-352/20

Interpretazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (*Dubbio se, nell'ambito di applicazione delle politiche di remunerazione delle società di gestione di fondi di investimento, rientrano i dividendi distribuiti ai dirigenti, direttamente, in quanto titolari di azioni detenute nella società di gestione di fondi di investimento, o indirettamente mediante società per azioni di tipo unipersonale il cui capitale è detenuto dai medesimi dirigenti*)

Link Sentenza:

SPAGNA



Direttiva BRRD (bail-in) – Tutela degli azionisti di enti creditizi sottoposti a risoluzione

Causa: C-410/20

Interpretazione del principio, di cui alla direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. BRRD), secondo cui gli azionisti devono sopportare per primi le perdite, in relazione agli strumenti di tutela azionabili dagli investitori che abbiano sottoscritto, nell'ambito di un aumento di capitale, azioni di una banca poi sottoposta a risoluzione (*dubbio sulla possibilità per l'azionista di far valere non solo nei confronti della banca risolta, ma anche e soprattutto avverso l'entità che ad essa sia succeduta, pretese risarcitorie e/o restitutorie a motivo dell'inesattezza delle informazioni contenute nel prospetto di emissione ovvero in ragione dell'invalidità del contratto di sottoscrizione delle azioni*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0410>

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I 4 rinvii pregiudiziali in materia di proprietà intellettuale esaminati nel corso del 2020 nel contesto del coordinamento ex art. 42 L-234/2012 sono tutti di origine straniera. Si tratta di un rinvio belga (C-13/20) due rinvii tedeschi (C-123/20) e uno spagnolo (C-783/19). I 4 procedimenti hanno in particolare richiesto di analizzare con attenzione tre questioni connesse a distinti ambiti e settori dell'ampio panorama connesso alla tutela della proprietà intellettuale.

Si è così passati dai rapporti tra fornitori e legittimi acquirenti dei programmi software, con riferimento ai termini e alle condizioni in presenza delle quali è ammissibile da parte di questi ultimi un intervento volto alla ricostruzione del codice sorgente del software (decompilazione), questione al centro del rinvio belga (C-13/20) di cui alla **direttiva 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore**, alla tutela dei disegni e modelli comunitari **regolamento CE 6/2002**, oggetto dei due rinvii tedeschi (C-123/20 e C-420/21); rinvii che in entrambi casi registravano una presenza italiana nel giudizio principale.

Nel primo, infatti, la Ferrari s.p.a conveniva in giudizio, in Germania, la Mansory Design & Holding GmbH chiedendo l'inibitoria, su tutto il territorio dell'Unione, della produzione, commercializzazione ed esportazione e qualsiasi altra forma di utilizzo commerciale, degli accessori di carrozzeria per la personalizzazione di un modello di auto Ferrari per supposta violazione di un suo disegno o modello comunitario e ci interrogava appunto sulla possibilità che la divulgazione o la pubblicazione della raffigurazione di un prodotto nella sua interezza – nel caso di specie modello di auto sportiva - possa dar luogo a disegni o modelli comunitari non registrati inerenti singole parti dello stesso prodotto – nel caso di specie parti della carrozzeria; mentre nel secondo la controversia principale vedeva la BMW citare un'impresa italiana produttrice di cerchi per autoveicoli distribuiti in tutta l'Unione Europea, lamentando la contraffazione da parte di quest'ultima del proprio modello registrato e la violazione dei suoi diritti di privativa nel territorio tedesco e veniva chiesto alla Corte di chiarire i parametri per individuare la legge nazionale applicabile alle domande di adozione di provvedimenti conseguenti alla contraffazione, diversi dalle richieste risarcitorie.

Infine, con il rinvio spagnolo (C-783/19) si è toccata una tematica di particolare rilievo e sensibilità per il nostro Paese come quella connessa alle indicazioni geografiche. Nel caso esaminato il quesito pregiudiziale era volto a chiarire, mediante l'interpretazione del **regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari**, e del **regolamento (UE) n. 1308/2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli** se la portata della protezione della denominazione d'origine sia riferibile solo a prodotti simili, ovvero anche a servizi rispetto ai quali venga utilizzato un nome tale da evocare un prodotto che goda di una denominazione di origine protetta. La vicenda nasceva da una controversia in cui l'ente incaricato di tutelare gli interessi dei produttori di champagne e della difesa legale della dominazione d'origine Champagne in tutto il mondo, lamentava l'uso da parte della resistente del segno distintivo "CHAMPANILLO" per contraddistinguere esercizi di bar e tapas situati in alcune città spagnole in violazione dei propri diritti di proprietà industriale sulla denominazione d'origine "Champagne".

Programmi per elaboratori -Decompilazione**Causa: C-13/20**

Interpretazione degli artt. 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. *(Dubbio se il diritto UE debba essere interpretato nel senso di consentire al legittimo acquirente di un programma per elaboratore di decompilarlo, ossia di ricostruirne il codice sorgente a partire da un file eseguibile in linguaggio macchina, qualora tale decompilazione sia necessaria per consentirgli di correggere errori che incidono sul funzionamento di detto programma).*

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0013>

Disegni e modelli comunitari**Causa: C-123/20**

Interpretazione degli artt 11, par. 1 e 2 prima frase - durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati - 4, par 2, lett b) - requisiti per la protezione – e art 6, par 1 lett a) - carattere individuale – del regolamento CE 6/2002 su disegni e modelli comunitari *(Dubbio se la divulgazione o la pubblicazione della raffigurazione di un prodotto nella sua interezza – nel caso di specie modello di auto sportiva - possa dar luogo a disegni o modelli comunitari non registrati inerenti singole parti dello stesso prodotto – nel caso di specie parti della carrozzeria - e, nel caso di risposta affermativa, quale sia il criterio giuridico per determinare che la singola parte inserita nel prodotto complesso abbia autonomia e compiutezza tale da determinare il “carattere individuale” inteso come novità e individualità nella percezione dell’utente)*

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0123>

Disegni e modelli comunitari**Causa: C-421/20**

Interpretazione dell'articolo 82, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari e interpretazione dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento n.864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. *(Dubbio su quali siano le norme in base alle quali individuare la legge nazionale applicabile con riferimento alle domande di adozione di provvedimenti conseguenti alla contraffazione, diversi dalle richieste risarcitorie, quali ad esempio quelle connesse al diritto di ottenere dal contraffattore informazioni, dati contabili, l'esibizione di documenti o la consegna di materiali contraffatti ai fini della loro distruzione):*

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0421>

Indicazioni geografiche**Causa: C-783/19**

Interpretazione dell'articolo 13 ("Protezione") del regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e dell'articolo 103 ("Protezione") del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (*Dubbio se la portata della protezione della denominazione d'origine sia riferibile solo a prodotti simili ovvero anche a servizi rispetto ai quali venga utilizzato un nome tale da evocare un prodotto che goda di una denominazione di origine protetta. Dubbio se la circostanza che la denominazione di origine protetta sia associata ad un prodotto e il segno evocativo, invece, ad un servizio possa comportare una valutazione di lievità o irrilevanza del rischio di evocazione. Dubbio se la protezione prevista dalle norme richiamate sia specificamente legata ai casi di rischio di evocazione e sfruttamento e, quindi, alla peculiarità dei prodotti che godono di una denominazione protetta, ovvero se debba invece collegarsi alle norme sulla concorrenza sleale*).

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0783>



Nel 2020 sono stati 4 i rinvii pregiudiziali in materia di salute, oggetto dell'attività di Coordinamento ex art. 42 L.234/2012. Si tratta di 3 rinvii stranieri originari di Danimarca (C-224/20), Germania (C-370/20) e Paesi Bassi (C-160/20) e di un rinvio promosso dal Consiglio di Stato italiano (C-457/20).

La quasi totalità dei rinvii: 3 su 4 verte sull'interpretazione **della direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati**, mentre il restante rinvio riguarda il **codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano** di cui alla direttiva **2001/83/CE**, con particolare riferimento alle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali e alla possibilità o meno, in caso di importazione, di procedere al loro riconfezionamento. Come già evidenziato l'interpretazione delle disposizioni UE connesse alla lavorazione alla presentazione e alla vendita del tabacco e dei prodotti correlati ha rappresentato il tema più discusso nel 2020, a conferma dell'incidenza che la questione riveste in un'ottica di tutela della salute specie con riferimento al tentativo di limitare la diffusione dell'uso del tabacco e dei prodotti correlati tra i più giovani.

I 3 casi esaminati in sede di coordinamento hanno riguardato in particolare la configurabilità della vendita di sigarette tramite distributori automatici come "immissione sul mercato" (C-370/20 Germania), i metodi di misurazione delle emissioni delle sigarette (C-160/20 Paesi Bassi) ed infine per il rinvio italiano da parte del Consiglio di Stato (C-457/20) la compatibilità euro-unitaria del divieto e delle sanzioni previste dalla nostra normativa nazionale, in caso di vendita ai minori di anni diciotto.

PAESI BASSI

Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati

Causa: C-160/20

Interpretazione della direttiva n. 2014/40 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, con particolare riferimento all'art. 4 che prevede metodi di misurazione delle emissioni delle sigarette elaborati, con il contributo dell'industria del tabacco, sulla base di norme ISO non liberamente accessibili (*Dubbi sulla conformità dei metodi di misurazione previsti dalla direttiva rispetto al regime di trasparenza di cui all'art. 297.1 TFUE e agli obiettivi e alle finalità della stessa direttiva nonché sulla possibilità di utilizzare metodi di misurazione alternativi*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0160>

DANIMARCA

Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

Causa: C-224/20

Interpretazione della direttiva I (UE) 2015/2436 sui marchi d'impresa, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'UE, della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (come modificata dalla direttiva 2011/62/UE) del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali. (*Dubbio se sulla base del diritto UE i produttori di medicinali possono o meno opporsi al riconfezionamento integrale degli stessi da parte degli importatori paralleli, obbligando di fatto questi ultimi a commercializzare i medicinali nello stesso imballaggio in cui sono stati commercializzati nello Stato di esportazione; con la conseguenza che gli importatori paralleli dovrebbero solamente effettuare una rietichettatura o una etichettatura supplementare, sostituire il foglietto illustrativo, apporre un nuovo identificativo unico e sigillare la confezione apponendo un nuovo sistema di prevenzione delle manomissioni sopra o al massimo al posto del sistema di prevenzione delle manomissioni violato.*)

Link Sentenza:

Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati**Causa: C-370/20**

Interpretazione della direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, articolo 8 (*“Disposizioni generali”*), paragrafo 3, prima frase (nozioni di «immissione sul mercato» e «dissimulazione») e paragrafo 8 (nozione di «illustrazioni sulle confezioni unitarie») (*Dubbio se la vendita dei pacchetti di sigarette mediante distributore automatico costituisca un’«immissione sul mercato» ai sensi del diritto dell’U.E. Nel caso di risposta affermativa, dubbio se l’occultamento delle avvertenze relative alla salute apposte sulle confezioni unitarie dovuto alla messa a disposizione dei pacchetti di sigarette all’interno di un distributore automatico costituisca una dissimulazione ai sensi del diritto dell’UE*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0370>

Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati**Causa: C-457/20**

Interpretazione dei principi comunitari di proporzionalità e di precauzione, quali risultanti dall’art. 5 del TUE, dall’art. 23, comma 3, della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, nonché dai considerando 21 e 60 della stessa direttiva (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale, di cui all’art. 24, co. 3, del d.lgs. n. 6/2016, nella parte in cui punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività, chiunque venda o somministri ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CO0456>



Nel 2020 sono state esaminate e discusse complessivamente **6 cause** in materia di trasporti nell'ambito del coordinamento ex art. 42 della L. 234/12. Di queste 1 riguarda questioni pregiudiziali sollevate dai giudici italiani mentre 5 riguardano pregiudiziali sollevate da giudici di altri Stati membri.

Le questioni sollevate vertono principalmente sulla **protezione dei passeggeri nel trasporto aereo**, sullo **spazio ferroviario europeo unico** relativo al trasporto ferroviario e sul trasporto su strada.

In particolare, relativamente al trasporto aereo, vengono richiamate in sede di domanda interpretativa le norme relative al regolamento CE 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato mentre per il trasporto ferroviario vengono sottoposte all'attenzione della Corte di Giustizia le disposizioni di cui al **regolamento (UE) n. 913/2010** relativo alla **rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo** e alla **direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico** (rifusione). Per quest'ultimo aspetto vengono sottoposte al vaglio della Corte le norme che definiscono il perimetro delle competenze dell'organismo di regolazione in materia di prospetto informativo della rete (causa C-12/20 Germania) e di determinazione dei criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte del gestore dell'infrastruttura (causa C-144/20 Lettonia).

Relativamente alla materia del trasporto su strada la Corte di Cassazione, nelle cause riunite C-870/19 e C-871/19, ha posto un quesito interpretativo del regolamento n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e in particolare dell'art 15 inerente l'obbligo della presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi a vari giorni di attività. Nel caso di specie il giudice del rinvio dubitava se l'omessa esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi a più giorni dia luogo ad un'unica condotta o a una condotta frazionabile per il numero di giorni di omessa presentazione con conseguente applicazione di una pluralità di sanzioni a fronte di una pluralità di violazioni.

Trasporto aereo - Diritti dei passeggeri**Causa: C-810/19**

Interpretazione dell'art 2, lett h) "*definizione di destinazione finale*" e l'art 3, par 1, lett a) "*ambito di applicazione*" del regolamento 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (*Dubbio se, per il diritto alla compensazione pecuniaria, si possa considerare "coincidenza diretta" il caso in cui due voli prenotati congiuntamente con scalo in un aeroporto situato al di fuori del territorio UE, preveda una permanenza prolungata in detto scalo e il volo successivo non costituisce la prima coincidenza utile e se è sufficiente una unica prenotazione che comprende, oltre al volo in partenza da un aeroporto situato in uno Stato extra UE, anche un volo in partenza da un aeroporto situato nel territorio dello Stato membro*)

Link Sentenza: [ordinanza di cancellazione dal ruolo](#)**Trasporti di cabotaggio su strada****Causa: 937/19**

Interpretazione dell'art 8, par 2, prima frase "*cabotaggio*" in relazione all'art 1, par 5, lett. d) "*ambito di applicazione*" - del reg. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (*Dubbio se un trasporto di cabotaggio possa essere svolto solamente in presenza di un trasporto internazionale "per conto terzi" o possa essere autorizzato anche nell'ambito di un qualunque trasporto internazionale anche "in conto proprio"*)

Link Sentenza:**<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0937>**

Spazio ferroviario europeo unico

Causa: C-12/20

Interpretazione del regolamento (UE) n. 913/2010 relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, articolo 13, paragrafo 1 “Sportello unico per le domande di capacità di infrastruttura”, articolo 14 “Capacità assegnata ai treni merci”, articolo 20 “Organismi di regolamentazione” paragrafi 1 e 3, considerando 7, 25 e 26 e della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, articolo 27 “Prospetto informativo della rete” paragrafi 1 e 2, articolo 57 “Cooperazione tra organismi di regolamentazione”, paragrafo 1, allegato IV “Contenuto del prospetto informativo della rete”, punto 3, lettera a) (Dubbio se la procedura di presentazione delle richieste di capacità ferroviaria debba essere disciplinata esclusivamente dal prospetto informativo della rete dei gestori dell’infrastruttura interessati da un corridoio merci e sia conseguentemente soggetta al controllo da parte dell’organismo nazionale di regolamentazione ovvero se la detta procedura debba essere stabilita in autonomia dal comitato di gestione di un corridoio merci. Ove si risponda nel primo senso dubbio se sia compatibile con le disposizioni euro-unitarie sopra richiamate il fatto che un organismo nazionale di regolamentazione si opponga ad una disciplina contenuta nel prospetto informativo della rete, senza procedere a tal riguardo di concerto e in modo sostanzialmente uniforme con gli organismi di regolamentazione degli altri Stati interessati dal corridoio merci o quantomeno senza consultarli preventivamente al fine di stabilire un “modus procedendi” comune. Ove si risponda nel secondo senso dubbio se un organismo nazionale di regolamentazione possa riesaminare il prospetto informativo della rete di un gestore dell’infrastruttura al di là della sua conformità sostanziale con la procedura stabilita dal comitato di gestione e, se del caso, ad opporvisi qualora contenga disposizioni relative alla procedura medesima)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0012>

Spazio ferroviario europeo unico - Accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari

Causa: C-60/20

Interpretazione dell’art. 13 “Condizioni di accesso ai servizi” della direttiva 2012/34 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), e dell’art. 15 “Impianti non utilizzati” del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (Dubbio se l’organismo di regolamentazione può imporre al proprietario di una infrastruttura, che non è l’operatore dell’impianto di servizio, di consentire l’accesso ai servizi. Dubbio se il proprietario di un immobile possa risolvere un rapporto di locazione allo scopo di riconvertire un impianto di servizio e se, in tal caso, l’organismo di regolamentazione sia tenuto a verificare solo se l’operatore dell’impianto di servizio (nel caso di specie, il proprietario dell’impianto di servizio) abbia realmente deciso di riconvertirlo)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0060>

LETONIA

Spazio ferroviario europeo unico

Causa: C-144/20

Interpretazione della direttiva 2012/34, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), ed in particolare dell'art. 56, par. 2 che definisce le «funzioni dell'organismo di regolamentazione» e dell'art. 32, par. 1 "Deroghe ai principi di imposizione dei diritti" (Dubbio se l'organismo di regolamentazione può imporre all'impresa che svolge le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di introdurre modifiche nelle disposizioni relative al calcolo dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura che non riguardano una discriminazione nei confronti dei richiedenti. In caso di risposta affermativa, dubbio se l'organismo di regolamentazione sia legittimato a stabilire, con tale decisione, le condizioni che dette modifiche devono prevedere. Dubbio se l'obbligo imposto agli Stati membri di garantire una competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario, fissando maggiorazioni applicabili ai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, riguardi anche la determinazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura nei segmenti di mercato in cui non vi è concorrenza).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0144>

ITALIA (Corte di Cassazione)

Trasporti stradali

**Cause riunite:
C-870/19
C-871/19**

Interpretazione dell'art. 15 del regolamento 3821/85 sostituito da regolamento 165/2014 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada/tachigrafo. Omessa esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi a più giorni. (Dubbio sulla configurabilità di un'unica condotta o di una condotta frazionabile per il numero di giorni di omessa presentazione con conseguente applicazione di una pluralità di sanzioni a fronte di una pluralità di violazioni)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0870>

TUTELA DEI CONSUMATORI

Nell'anno 2020, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 17 cause pregiudiziali in materia di **tutela dei consumatori**, di cui 1 sollevata da giudici italiani e 16 da giudici di altri Stati membri.

Tra le questioni trattate si segnalano, in particolare, quelle relative alla interpretazione e compatibilità eurounitaria di norme nazionali rispetto alle disposizioni della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, con particolare riferimento ai **rimedi processuali** in presenza di una clausola abusiva, alla **definizione di "consumatore medio"**, ai **contratti di mutuo espressi in valuta estera**; della direttiva 2008/48 relativa ai **contratti di credito ai consumatori**, con riferimento ai **servizi accessori** collegati ai contratti di credito e alla definizione di "costo totale del credito" nonché alla determinazione delle sanzioni nel caso di violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio e alla decorrenza del termine per l'esercizio del **diritto di recesso**.

Due cause pregiudiziali hanno ad oggetto **l'etichettatura dei prodotti alimentari** e due rinvii sono stati disposti in relazione ai **contratti di assicurazione sulla vita**, sia in relazione agli obblighi informativi sui rischi di investimento nei contratti a capitale variabile sia in relazione all'obbligo dell'assicuratore – nei contratti di assicurazione sulla vita collegati a un fondo di investimento, in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati- di fornire al consumatore informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche del prodotto derivato.

In relazione alle **questioni processuali**, si segnala l'ordinanza pregiudiziale del Tribunale di Milano (causa C-831/19) nella quale il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con le norme di diritto euro-unitario in materia di tutela del consumatore, della normativa processuale nazionale che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato sulla vessatorietà delle clausole di un contratto in relazione al quale è stato emesso un decreto ingiuntivo non opposto (fattispecie in cui il fideiussore viene qualificato come consumatore).

ROMANIA

Tutela dei consumatori - Clausole abusive nei contratti di credito

Causa: C-725/19

Interpretazione della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con il consumatore e del principio di effettività del diritto dell'Unione- Rimedi processuali in presenza di una clausola abusiva nei contratti stipulati con il consumatore- (*Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario la norma di diritto nazionale che non consente al consumatore ovvero al giudice -d'ufficio- di rilevare, in sede di giudizio di opposizione all'esecuzione, il carattere abusivo delle clausole di un contratto di leasing, per la ragione che esiste nel sistema processuale nazionale un'azione di diritto comune nell'ambito della quale un siffatto contratto potrebbe essere verificato sotto il profilo dell'esistenza di clausole abusive*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0725>

GERMANIA

Etichettatura dei prodotti agricoli biologici

Causa: 815/19

Interpretazione dell'art 28 - uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti- in combinato disposto con il punto 1.3 dell'allegato IX del regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (*Dubbio se l'alga Lithothamnium calcareum, contenente carbonato di calcio, possa essere considerata ingrediente di origine agricola o sostanza minerale ai fini della sua utilizzazione come ingrediente nella trasformazione di alimenti biologici e, in caso di risposta positiva, se possa essere autorizzata l'uso di alghe decomposte*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0815>

FRANCIA

Contratti di credito al consumo

Causa: C-865/19

Interpretazione della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza relativamente alla valutazione della formula matematica da utilizzare per l'arrotondamento del TAEG nei contratti di credito al consumo (*Dubbio relativo al significato da attribuire al termine "accuratezza" utilizzato nella regola per l'arrotondamento nel calcolo del TAEG che viene inteso come sinonimo di "precisione" dalla Commissione di Bruxelles ma non dalla Corte di cassazione francese, la quale ritiene che si debba attribuire al suddetto termine il significato di "esattezza matematica del risultato" con la conseguenza di un diverso ammontare del tasso*).

Link Sentenza: [ordinanza:di cancellazione dal ruolo](#)

Tutela dei consumatori - Clausole abusive nei contratti di credito**Causa: C-869/19**

Interpretazione dell'art. 6.1 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che dispone la non vincolatività per il consumatore delle clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un professionista (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria dei principi del processo civile spagnolo del dispositivo, di congruenza e del divieto della reformatio in peius, che impediscono al giudice adito con un ricorso proposto dalla banca avverso una sentenza che ha limitato nel tempo la restituzione delle somme indebitamente pagate dal consumatore in ragione di una «clausola di tasso minimo» dichiarata nulla, di ordinare il rimborso integrale di tali somme e quindi di peggiorare la posizione del ricorrente, per il motivo che tale limitazione non è stata impugnata dal consumatore*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0869>**Etichettatura dei prodotti alimentari****Causa: C-881/19**

Interpretazione Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. (*Dubbio se l'uso nell'etichettatura del Paese di immissione in commercio (Rep. Ceca) dell'espressione "polvere di cioccolato", traduzione letterale dell'etichetta del prodotto nel Paese di provenienza, anziché dell'espressione "cioccolato in polvere" riportata nella versione in lingua ceca della direttiva 2000/36 relativa ai prodotti a base di cacao, comporti la messa in circolazione di un prodotto alimentare la cui etichettatura risulti insufficiente se non addirittura illecita*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0881>**Mutui in valuta estera- Clausole di doppio cambio****Causa: C-932/19**

Interpretazione della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, art. 6, par. 1 (*Dubbio se sia contraria al diritto euro-unitario una norma nazionale che, in un contratto di prestito concluso con il consumatore in valuta estera, dispone la nullità della clausola in virtù della quale l'istituto di credito decida -in via del tutto unilaterale- di modificare, al momento del rimborso, il tasso di cambio rispetto a quello fissato al momento dell'erogazione del prestito e la sostituzione della clausola nulla con una disposizione diretta ad applicare il tasso di cambio ufficiale fissato dalla Banca Centrale, senza consentire al consumatore di chiedere una tutela più efficace rispetto a quella prevista da detta disposizione*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0932>

AUSTRIA

Prodotto difettoso- Danni alla salute

Causa: 65/20

Interpretazione della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, con particolare riferimento all'art. 2, relativo alla definizione di "prodotto" in combinato disposto con l'art. 1 e 6 (*Dubbio se la copia fisica di un quotidiano contenente suggerimenti sanitari inesatti, la cui applicazione possa arrecare danni alla salute, debba essere considerato un prodotto (difettoso) sulla base del tenore letterale delle norme euro-unitarie*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0065>

POLONIA

Contratti di assicurazione- Prodotti derivati- Obblighi di informazioni

Causa: C-143/20

Interpretazione della direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), art. 185 ("Informazioni per i contraenti") e della direttiva 2002/83/CE del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, art. 36 ("Informazioni per i contraenti") in combinato disposto con l'allegato III A, punto 12 (*Dubbio se alla luce del diritto dell'U.E., nel caso di contratti di assicurazione sulla vita collegati a un fondo di investimento, in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati, l'assicuratore è obbligato a fornire al consumatore assicurato informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche dello strumento sottostante. Nel caso di risposta positiva, dubbio se l'assicuratore deve fornire al consumatore informazioni complete sugli strumenti derivati e sulle strategie di investimento proposte, ivi comprese le avvertenze sui rischi connessi agli investimenti in tali strumenti, le informazioni sul metodo di quantificazione del valore dello strumento sottostante utilizzato dall'assicuratore per la durata del periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi associati a un derivato e al suo emittente, tra cui quelli riguardanti le variazioni del valore del derivato nel tempo, i singoli fattori determinanti queste variazioni e il loro grado d'impatto sul valore. Dubbio se la mancata comunicazione al consumatore, da parte dell'assicuratore, delle informazioni indicate al punto precedente, costituisca una pratica commerciale sleale. Nel caso di risposta negativa alle precedenti questioni, dubbio se la mancata comunicazione delle caratteristiche precise dello strumento in cui sono allocati gli attivi del fondo di investimento, comprensiva delle informazioni sulle regole di funzionamento di tale strumento, nelle ipotesi in cui si tratti di un derivato, costituisca una pratica commerciale sleale*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0143>

GERMANIA

Diritti dei consumatori - Obblighi di informazione –Recesso

Causa: C-187/20

Interpretazione dell'art 10 lett. a), d), l), r), s) e t) - informazioni da inserire nei contratti di credito – della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (*Dubbio sull'esatto termine entro il quale azionare il diritto di recesso da parte del mutuatario/consumatore nel caso in cui nel contratto di credito vengano inserite in modo incompleto le informazioni previste dall'art 10 della direttiva 2008/48*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0033>

POLONIA

Nozione di consumatore

Causa: C-198/20

Interpretazione della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, art. 2, lettera b) concernente la definizione di consumatore, art. 3, paragrafi 1 e 2 relativo alla definizione di clausola abusiva, art. 4 relativo alla valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale (*Dubbio se il giudice possa dichiarare abusive le clausole di un contratto concluso da qualsiasi consumatore o se, invece, la tutela dei consumatori sia garantita solo ad un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito. Nel caso di risposta positivo al primo quesito, dubbio se possa essere considerato un consumatore medio secondo la definizione di cui sopra, un consumatore che non abbia letto un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera prima di sottoscriverlo ovvero che, pur avendolo letto, non l'abbia pienamente compreso e non sia sforzato di comprenderlo né abbia chiesto all'altro contraente di chiarirne il suo significato e quello delle sue singole clausole*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CO0198>

POLONIA

Assicurazioni sulla vita- Obblighi di Informazione

Causa: C-213/20

Interpretazione della direttiva 2002/83 relativa all'assicurazione sulla vita, art. 36 (*"Informazioni per i contraenti"*) par. 1 in combinato disposto con l'allegato 3, punto A, a.11 (*Elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile*) e a.12 (*"Indicazioni sulla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile"*) (*Dubbio se alla luce del diritto dell'U.E., nel caso di contratti di assicurazione sulla vita la compagnia emittente la polizza collettiva è tenuta ad informare soltanto il contraente o anche l'aderente. Nel caso di risposta positiva dubbio se l'obbligo di comunicare le informazioni relative alle caratteristiche degli attivi a capitale variabile implica che il consumatore debba essere informato in modo esauriente e comprensibile di tutti i rischi di investimento e delle loro caratteristiche o se sia sufficiente che egli riceva informazioni di base sui principali rischi connessi all'investimento in un fondo assicurativo di capitale. Nel caso di risposta affermativa, dubbio se il diritto dell'U.E. debba essere interpretato nel senso che la corretta attuazione dell'obbligo di informazione ivi previsto deve essere considerata un elemento essenziale di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita, di talchè, nel caso di mancata attuazione, il consumatore abbia il diritto di chiedere la restituzione di tutti i premi assicurativi versati. Nel caso di risposta affermativa alle questioni precedenti, dubbio se, alla luce del diritto dell'U.E., il consumatore debba ricevere le informazioni di cui sopra nell'ambito di una procedura contrattuale separata e se osti, quindi, alla richiamata normativa europea una disciplina nazionale ai sensi della quale è sufficiente che le informazioni summenzionate vengano comunicate solo nel testo del contratto di assicurazione e all'atto della sua stipulazione*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0143>

BULGARIA

Tutela dei consumatori - Clausole abusive nei contratti di credito

Causa: C-229/20

Interpretazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e della direttiva 93/13/CEE relativa alle clausole abusive in relazione all'eccezione di nullità di un contratto di credito al consumo a motivo della presenza di clausole abusive o nulle in un distinto accordo sulla prestazione di servizi accessori connessi al credito concesso (*Dubbio sulla conformità al diritto UE di una norma nazionale che equipara l'imprecisa indicazione del TAEG (tasso annuo effettivo globale) alla mancata indicazione dello stesso ai fini della nullità di un contratto di credito al consumo. Dubbio sul carattere abusivo di una clausola che prevede un corrispettivo per un pacchetto di servizi accessori oggetto di un distinto accordo ma direttamente collegati ai contratti di credito al consumo ed in particolare alla possibilità di modificare e dilazionare le rate contrattualmente pattuite. Dubbio sulla tipologia di servizi accessori che possono essere considerati come parte dell'oggetto principale del contratto. Dubbio infine sulla possibilità di considerare i costi di detti servizi accessori come parte del «costo totale del credito» in base al quale, viene stabilito il tasso annuo effettivo globale.*)

Link Sentenza:

POLONIA

Contratti di credito al consumo

Causa: C-303/20

Interpretazione dell'art 8 par 1 - obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore – e dell'art 23 – sanzioni – della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (*Dubbio sull'adeguatezza e sufficienza di una norma nazionale di recepimento che, rispetto all'obbligo imposto agli Stati membri dall'art 23 della direttiva 2008/48/CE di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione da parte del creditore dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, stabilisce, per tale fattispecie, la comminazione della sola sanzione pecuniaria*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0303>

GERMANIA

Contratti di credito al consumo- Obbligo di informazioni – Recesso-

Causa: C-336/20

Interpretazione della direttiva 2008/48 CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in particolare articolo 10 (*“Informazioni da inserire nei contratti di credito”*), paragrafo 2, lettere a), b), l), p), e t) e art. 14 (*“Diritto di recesso”*), par. 1 (*Dubbio se sia conforme al diritto dell'U.E. una normativa nazionale che per quanto attiene alle informazioni obbligatorie sul diritto di recesso rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione. Dubbio se in base al diritto dell'U.E., il termine di recesso inizia a decorrere solo nel momento in cui le informazioni prescritte dalla normativa europea sono fornite in modo completo ed esatto ovvero se ciò valga solo in caso di difetto assoluto delle informazioni ma non di loro inesattezza. Dubbio se il diritto di recesso sia soggetto a decadenza e se questa, quale limitazione nel tempo del diritto di recesso, necessiti di una disposizione di legge. Dubbio se il creditore possa fornire al mutuatario a posteriori le informazioni obbligatorie sul diritto di recesso consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere. Qualora i principi applicabili in base al diritto dell'Unione alla decadenza del diritto di recesso di un consumatore nei contratti di credito ai consumatori dovessero divergere dalle norme cogenti del diritto internazionale, dubbio su quali siano i criteri giuridici che il giudice nazionale è tenuto ad applicare in un siffatto conflitto di norme. Dubbio se un giudice monocratico, delegato dal Collegio alla risoluzione di una controversia, possa procedere direttamente al rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 par. 2 TFUE senza rimettere la questione al Collegio delegante*).

Link Sentenza: **ordinanza di cancellazione dal ruolo**

Clausole abusive nei contratti di credito**Causa: C-385/20**

Interpretazione degli articoli 6, par 1 - non vincolatività delle clausole abusive - e 7, par 1 della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di norme e giurisprudenza nazionali che, nel caso di valore indeterminato di una controversia, il valore stesso, ai fini della liquidazione delle spese e onorari posti a carico della parte soccombente, si riduce legalmente alla somma predeterminata di euro 18.000 non consentendo così, nei giudizi di accertamento dell'abusività di una clausola, di ripristinare, per il consumatore, la situazione di fatto e di diritto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola dichiarata in suo favore giudizialmente abusiva; dubbio, inoltre, se una tale limitazione della liquidazione delle spese processuali comporta una riduzione dell'entità del risarcimento e renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio giurisdizionale dei diritti dei consumatori che dovranno sopportare parte delle predette spese*).

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0385>**Servizi di pagamento – Spese applicabili****Causa: C-484/20**

Interpretazione dell'art 62, par 4 - spese applicabili – della direttiva UE 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di norme o prassi nazionali le quali, nell'ambito di un regime transitorio nei contratti di durata conclusi con i consumatori, vietano l'imposizione di spese aggiuntive per l'utilizzo di strumenti di pagamento e servizi di pagamento qualora la relativa obbligazione contrattuale sia sorta dopo il 13 gennaio 2018 - data di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 nel diritto nazionale- ma consentono tale imposizione per le obbligazioni sorte prima di tale data ma l'espletamento di ulteriori operazioni di pagamento sia iniziato solo successivamente*)

Link Sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0484>

Contratti con il consumatore - Vessatorietà della clausola - Giudicato implicito in relazione a decreto ingiuntivo non opposto

Causa: C-831/19

Interpretazione degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e dell'art. 47 - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale- della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa nazionale che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato sulla vessatorietà delle clausole di un contratto in relazione al quale è stato emesso un decreto ingiuntivo non opposto anche nel caso in cui, dopo l'instaurazione della procedura di espropriazione, il diritto vivente consenta, a certe condizioni, di qualificare il fideiussore come consumatore estendendo al primo tutte le garanzie coniate per il secondo e, il fideiussore, al quale era dapprima preclusa la valutazione della vessatorietà della clausola, avuta consapevolezza del proprio status di consumatore, richieda di effettuare un simile sindacato*).

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0693>

Nell'anno 2020, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo ai sensi dell'art. 42 della L. 234/12, sono state discusse **10 cause** le cui questioni pregiudiziali, in materia di tutela dei dati personali, sono state sollevate dai giudici di altri Stati membri. Non risultano sollevate da parte dei giudici nazionali questioni pregiudiziali in tale materia.

Vengono in rilievo in particolare questioni di interpretazione e di compatibilità eurolunitaria di norme nazionali rispetto alle disposizioni di cui **regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**, nonché alla libera circolazione di tali dati (cd GDPR) e della **direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche** alla luce delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE relative al diritto alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale.

Rilievo assumono, inoltre, due cause esaminate nel corso del 2020 e relative alla compatibilità eurolunitaria della **direttiva (UE) 2016/681 (cd direttiva PNR)** sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. In un caso (cause riunite C-148/20, C-149/20 e C-150/20 – GERMANIA) il giudice del rinvio dubita della compatibilità delle disposizioni della direttiva con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE con particolare riguardo agli articoli 7 *“Rispetto della vita privata e della vita familiare”* e 8 *“Protezione dei dati di carattere personale”*. Nell'altro caso (causa C-215/20 GERMANIA) il giudice del rinvio si interroga in merito alla compatibilità con gli articoli 16 TFUE *“protezione delle persone fisiche inerente al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione nonché da parte degli Stati membri”*, 21 *“libera circolazione delle persone”* e 67, par 2 *“divieti di controlli sulle persone alle frontiere interne”* del TFUE delle disposizioni della direttiva, e della conseguente legge nazionale di recepimento, che obbliga le imprese di trasporto aereo a trasferire i codici di prenotazione completi di tutti i passeggeri, senza eccezioni, alle Autorità di controllo degli Stati membri competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

In ultimo viene in evidenza la questione oggetto della causa C-460/20 - GERMANIA del **diritto dell'interessato alla cancellazione (cd. diritto all'oblio)** dei propri dati ritenuti non veritieri nei confronti dei gestori di siti web e dell'eventuale tutela giuridica che può essere accordata in tale situazione.

AUSTRIA

Competenza dell'autorità di controllo

Causa: C-245/20

Interpretazione dell'articolo 55, par. 3 "Competenza" del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) n° 2016/679, (*Dubbio se la possibilità di prendere visione di atti processuali concessa ad un giornalista da un organo giurisdizionale rientri, ai fini dell'esenzione dal controllo ad opera della Autorità, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali di cui all'art. 55, par. 3 del Regolamento generale sulla protezione dei dati*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0245>

BELGIO

Limitazione dei diritti dell'interessato

Causa: C-817/19

Interpretazione dell'art 23 "limitazioni" del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*Dubbio se possano applicarsi le limitazioni degli obblighi e dei diritti sul trattamento dei dati di cui al regolamento RGDP, ad una norma nazionale di recepimento sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) e sull'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (API) la cui applicazione non è formalmente esclusa e se alcune disposizioni della direttiva PNR siano contrarie alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE*)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0817>

GERMANIA

Conservazione dei dati

Cause riunite:
C-793/19
C-794/19

Interpretazione dell'art 15 "limitazione agli obblighi di riservatezza delle comunicazioni" della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche alla luce degli artt. 7 "rispetto della vita privata e della vita familiare" 8 "Protezione dei dati personali", 11 "libertà di espressione e d'informazione" e 52, par 1 "limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà", della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale la quale obblighi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a conservare i dati relativi al traffico e all'ubicazione degli utenti finali di detti servizi*).

Link Sentenza:

Trasferimento dei dati PNR dei passeggeri

Cause riunite:
C-148/20
C-149/20
C-150/20

Compatibilità della direttiva (UE) 2016/681 (direttiva PNR) sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi con gli artt. 7 *“Rispetto della vita privata e della vita familiare”*) e 8 *“Protezione dei dati di carattere personale”* della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (*Dubbio se la direttiva PNR, in merito ai dati da trasferire, presenti sufficienti elementi di certezza. Dubbio se essa rispetti il principio di proporzionalità in relazione alla propria sfera di applicazione, operando una distinzione in base al tipo di volo e al livello di rischio presente in un determinato Paese. Dubbio se la durata generica e indifferenziata della conservazione di tutti i dati PNR -pari a cinque anni- sia compatibile con gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Dubbio se la direttiva PNR preveda adeguate garanzie procedurali per i passeggeri con riguardo all'uso dei dati PNR conservati e se assicurati in maniera adeguata il rispetto del grado europeo di tutela dei diritti fondamentali da parte dei paesi terzi all'atto della trasmissione dei dati PNR alle autorità di detti Paesi*)

Link Sentenza:

Direttiva PNR - Raccolta, trattamento e trasferimento dei dati PNR.

Causa: C-215/20

Compatibilità della direttiva 2016/681, inerente l'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi - e della conseguente legge nazionale di recepimento, ai sensi della quale le imprese di trasporto aereo trasferiscono codici di prenotazione completi di tutti i passeggeri, senza eccezioni, alle unità d'informazione sui passeggeri stabilite dagli Stati membri, con gli articoli 7 , 8, 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 16 TFUE *“protezione delle persone fisiche inerente al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione nonché da parte degli Stati membri”*. Compatibilità con gli articoli 21 *“libera circolazione delle persone”* e 67, par 2 TFUE *“divieti di controlli sulle persone alle frontiere interne”*, di una normativa nazionale che preveda che le imprese di trasporto aereo trasferiscano codici di prenotazione completi di tutti i passeggeri, senza eccezioni, alle unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri e che tali dati debbano essere memorizzati senza alcun motivo diverso dalla prenotazione di un viaggio aereo, utilizzati a fini di raffronto rispetto a banche dati e modelli, e successivamente conservati. Applicazione della direttiva anche per i voli intra UE - clausola di salvaguardia.

Link Sentenza:

GERMANIA

Trattamento dei dati personali – Deindicizzazione

Causa: C-460/20

Interpretazione dell'art 17, par 3, lett a) "*diritto alla cancellazione - diritto all'oblio*" – del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in relazione agli articoli 7 "*diritto alla vita privata*", 8 "*protezione dei dati personali*" e 11 "*libertà di espressione e d'informazione*" della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (*Dubbio se, in caso di richiesta al gestore di un sito web di deindicizzazione dei propri dati ritenuti non veritieri e del conseguente processo di ponderazione degli interessi da parte di quest'ultimo, l'interessato possa ottenere nei confronti del fornitore dei contenuti una tutela giuridica, anche provvisoria, tesa a chiarire la questione dell'attendibilità del contenuto visualizzato nell'elenco dei risultati dal titolare del trattamento del motore di ricerca*).

Link Sentenza:

IRLANDA

Conservazione e accesso ai dati nelle comunicazioni elettroniche

Causa: C-140/20

Compatibilità eurounitaria di una disposizione nazionale – *Communications (Retention of Data) Act 2011* (legge del 2011 sulle comunicazioni e conservazione dei dati), Irlanda - che disciplina la conservazione e l'accesso ai metadati delle telecomunicazioni da parte delle autorità nazionali e, in particolare, delle forze di polizia nel corso dell'accertamento, delle indagini e del perseguimento di reati gravi, con l'art. 15 "*limitazione di diritti e obblighi*" della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, alla luce anche degli articoli 7 "*rispetto della vita privata*", 8 "*protezione dei dati di carattere personale*" - e 52, paragrafo 1 "*limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà*" - della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0140>

LETTONIA

Trattamento dei dati personali - richieste di informazioni delle Amministrazioni tributarie

Causa: C-175/20

Interpretazione degli articoli 5 “Principi applicabili al trattamento di dati personali”), 6 “Liceità del trattamento” e 23 “Limitazioni” del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Dubbio sulla possibilità di applicare i requisiti previsti da tale regolamento, in particolare i requisiti di cui all’art. 5.1, a una richiesta di informazioni emessa dall’Amministrazione tributaria nonché sull’esistenza di un obiettivo legittimo tale da giustificare la richiesta di dati in una quantità e per un periodo di tempo non delimitati, senza che sia indicato lo scopo del trattamento di tali dati e in relazione ad un gruppo non specificato di interessati)

Link Sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0175>

LITUANIA

Trattamento dei dati personali - diritto alla riservatezza

Causa: C-184/20

Interpretazione degli articoli 6, par 1, lett e) “liceità del trattamento” – e 9, par 1 “trattamento di categorie particolari di dati personali” del regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in relazione anche agli articoli 7 “rispetto della vita privata e della vita familiare” e 8 “protezione dei dati di carattere personale” della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Dubbio se gli articoli 6 e 9 del regolamento 2016/679 debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni del diritto nazionale non possono richiedere obbligatoriamente la divulgazione di dichiarazioni di interessi privati che potrebbero anche rivelare dati personali e la cui pubblicazione sul sito web del responsabile del trattamento fornirebbe a chiunque abbia accesso a Internet l’accesso a tali dati).

Link Sentenza:

Accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici ai fini di antiriciclaggio e antiterrorismo**Causa: C-37/20**

Interpretazione dell' art. 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (*Dubbio se il diritto UE nella parte in cui subordina la limitazione dell'accesso alle informazioni concernenti il beneficiario economico a «circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale» possa essere interpretato nel senso che autorizza un ordinamento nazionale a definire tale nozione soltanto come equivalente «a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione» presente nella direttiva senza ulteriori specifiche. In caso di risposta negativa al primo quesito dubbio se il giudice possa supplire alla carenza del legislatore determinando in via giurisprudenziale detta nozione e se in questo caso possa avvalersi dell'orientamento della CGUE ed in che senso possa esprimersi detto orientamento. Dubbio se nell'espressione «rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione» il rischio sproporzionato si riferisca solo alla frode o anche alle altre ipotesi evocate. Dubbio se nel valutare il rischio corso dal beneficiario si debbano considerare i soli rapporti che legano il beneficiario alla persona giuridica in relazione alla quale si chiede sia limitato l'accesso o più in generale anche altri rapporti tra il beneficiario ed altre persone giuridiche. Dubbio inoltre sulla possibile esclusione della tutela derivante da una limitazione dell'accesso nel caso in cui le informazioni siano facilmente accessibili ai terzi con altri mezzi di informazione. Dubbio infine su quali interessi divergenti debbano essere presi in considerazione nella valutazione di una richiesta di limitazione all'accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici).*

Link Sentenza: